CDLVI SEDUTA

LUNEDÌ 22 OTTOBRE 1956

Presidenza del Presidente MERZAGORA

e del Vice Presidente BO

INDICE

Amministrazioni comunali e provinciali:

Comunicazione di decreti di scioglimento di Consigli comunali . . . . . *Pag.* 18569

Commemorazioni dei senatori Carlo Caldera e Alfonso Artiaco:

PRESIDENTE 18570
TAMBRONI, *Ministro dell'interno* 18571

Commissione speciale:

Composizione 18566

Congedi 18565

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 18567
Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 18567
Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 18568
Per la discussione del disegno di legge n. **1683**
PASTORE Ottavio 18569
Presentazione di relazione 18569
Rimessione all'Assemblea 18569
Ritiro 18569
Trasmissione 18566

« Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità » **(1676)** (Discussione):

JANNUZZI 18587
MANCINELLI 18580
ROMANO Antonio 18576
SAGGIO 18571

Interpellanze:

Annunzio 18592

Interrogazioni:

Annunzio 18592

Senato brasiliano:

Trasmissione di raccolta di discorsi pronunciati per il decennale della Repubblica italiana 18566

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta del 4 ottobre.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Cadorna per giorni 5 e Schiavi per giorni 10.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendano concessi.

Annunzio di trasmissione, da parte del Presidente del Senato brasiliano, di raccolta di discorsi pronunciati in quella Assemblea per il decennale della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Informo il Senato che, tramite il Ministro degli affari esteri d'Italia, il Presidente del Senato brasiliano mi ha fatto pervenire alcuni esemplari di un opuscolo nel quale sono stati raccolti i discorsi pronunciati, in una seduta di quella Assemblea tenuta il 4 giugno scorso, a celebrazione del decennale della Repubblica italiana.

Tramite il Ministro degli affari esteri, ho provveduto a far pervenire al Presidente del Senato brasiliano i sensi del vivo apprezzamento e della gratitudine del Senato italiano per l'omaggio in così alta sede reso all'Italia e l'espressione dei sentimenti di amicizia del Senato italiano per la Nazione brasiliana.

Annunzio di composizione di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che, in conformità del mandato conferitomi nella seduta del 1° ottobre, ho chiamato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Norme generali sull'azione amministrativa » (1652), di iniziativa del deputato De Francesco, i senatori: Azara, Battaglia, Cemmi, Condorelli, Cornaggia Medici, De Marsico, Elia, Franza, Gramegna, Jannuzzi, Lepore, Magliano, Mancinelli, Mariotti, Minio, Molinelli, Monni, Negri, Piechele, Ravagnan, Saggio e Schiavone.

Ricordo che la Commissione stessa è convocata domani, martedì, alle ore 12, per procedere alla sua costituzione.

Annunzio di trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (1600-*B*), di iniziativa dei deputati Secreto e Castellarin (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » (1690);

« Interpretazione dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110 » (1691), di iniziativa dei deputati Truzzi e Colitto;

« Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche già addette agli Uffici sanitari provinciali » (1692);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali con annessi Capitolo d'oneri e Protocolli addizionali e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954 » (1693);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento dei vini, conclusa a Parigi il 13 ottobre 1954 » (1694);

« Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi fra l'Italia e la Jugoslavia, conclusi in Roma il 31 marzo 1955: *a*) Accordo commerciale, con annessi Scambi di Note; *b*) Accordo di pagamento, con annessi Scambi di Note; *c*) Accordo per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, con annesso Scambio di Note; *d*) Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso Scambio di Note » (1695);

« Stanziamento del contributo statale a favore del Fondo nazionale soccorso invernale 1955-56 » (1696);

« Assegnazione straordinaria di lire 8.300.000 alla discoteca di Stato per l'adozione di urgenti misure conservative del proprio patrimonio discografico » (1697);

« Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa, nelle provincie della Campania » (1701), di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri.

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, di iniziativa del senatore Corbellini:

« Modifiche tecniche alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, per il potenziamento e l'esercizio di ferrovie ed altre linee di trasporto in regime di concessione » (1700).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

« Modifiche alla tabella annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, recante disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato » (1689);

dal Ministro dei trasporti:

« Acquisto di nuovo materiale rotabile e lavori di miglioria di quello esistente, per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato » (1698);

« Potenziamento della ferrovia Trento-Malè » (1699).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi delle facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame ed all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (1600-*B*), di iniziativa dei deputati Secreto e Castellarin, previo parere della 5ª Commissione:

« Stanziamento del contributo statale a favore del Fondo nazionale soccorso invernale 1955-56 » (1696), previo parere della 5ª Commissione;

« Assegnazione straordinaria di lire 8 milioni e 300.000 alla discoteca di Stato per l'adozione di urgenti misure conservative del proprio patrimonio discografico » (1697), previo parere della 5ª Commissione;

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 luglio 1931, n 914 » (1682), previ pareri della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento della indennità spettante ai funzionari del Deposito generale dei valori bollati di Roma » (1684);

« Integrazione delle disposizioni sul trattamento di quiescenza dei salariati dello Stato contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 20 » (1685), di iniziativa del senatore Angelini Cesare, previ pareri della 1ª e della 10ª Commissione;

« Disciplina della riscossione della tassa per la occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (1687), di iniziativa del senatore Trabucchi, previo parere della 1ª Commissione;

« Interpretazione dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110 » (1691), di iniziativa dei deputati Truzzi e Colitto;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Modifiche alla tabella annessa alla legge 26 novembre 1955, n 1317, recante disposizioni per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato » (1689), previo parere della 5ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Acquisto di nuovo materiale rotabile e lavori di miglioria di quello esistente, per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato » (1698), previo parere della 5ª Commissione;

« Potenziamento della ferrovia Trento-Malè » (1699), previo parere della 5ª Commissione;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » (1690), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Valutazione del servizio prestato dalle ostetriche già addette agli Uffici sanitari provinciali » (1692), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione

Annunzio di deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Concessione a favore dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) di un contributo straordinario dello Stato di lire 200 milioni » (1683), previo parere della 5ª Commissione;

« Attribuzione degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri » (1688), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (G A T.T) del 30 ottobre 1947, concluso dalle parti contraenti del G.A T.T con il Giappone il 7 giugno 1955 in Ginevra, con annesse liste delle concessioni tariffarie » (1681);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale relativo alla regolamentazione economica dei trasporti stradali internazionali con annessi Capitolo d'oneri e Protocolli addizionali e di firma, concluso a Ginevra il 17 marzo 1954 » (1693), previo parere della 7ª Commissione;

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi e di apprezzamento dei vini, conclusa a Parigi il 13 ottobre 1954 » (1694), previ pareri dell'8ª e della 9ª Commissione;

« Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi fra l'Italia e la Jugoslavia, conclusi in Roma il 31 marzo 1955: *a*) Accordo commerciale, con annessi Scambi di Note; *b*) Accordo di pagamento, con annessi Scambi di Note; *c*) Accordo per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia-Udine e di Sesana-Nuova Gorizia-Tolmino, con annesso Scambio di Note; *d*) Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso Scambio di Note » (1695), previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione;

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Ordinamento ed esercizio delle farmacie rurali » (1686), di iniziativa dei senatori Carelli ed Elia, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione,

Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 5ª Commissione (Finanze e tesoro) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge « Modifiche alla legislazione vigente in materia di tributi locali » (1515), già deferito all'esame ed all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Annunzio di presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Schiavone, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), ha presentato la relazione sul disegno di legge:

« Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità » (1676).

Questa relazione è già stata stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge è stato iscritto al punto 1 dell'ordine del giorno della seduta odierna.

Annunzio di ritiro di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritirato il disegno di legge:

« Istituzione del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport » (899).

Tale disegno di legge sarà, pertanto, cancellato dall'ordine del giorno.

Comunicazione di decreti di scioglimento di Consigli comunali.

PRESIDENTE. Informo che, con lettera dell'8 corrente, il Ministro dell'interno, a norma dell'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica, emanati nel terzo trimestre del 1956, relativi allo scioglimento dei Consigli comunali di Muro Lucano (Potenza), Marino (Roma), Tivoli (Roma), Iglesias (Cagliari), Arezzo, Fano (Pesaro Urbino), Torre Annunziata (Napoli), Casalnuovo di Napoli (Napoli), Cingoli (Macerata), Civitanova Marche (Macerata) e Rimini (Forlì).

Per la discussione del disegno di legge n. 1683.

PASTORE OTTAVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. Onorevole Presidente, se non ho inteso male, ella ha comunicato all'Assemblea di avere deferito alla 1ª Commissione in sede referente il disegno di legge che prevede la concessione, se non erro, di un sussidio di 100 milioni all'E.N.A.L.

PRESIDENTE. Duecento milioni!

PASTORE OTTAVIO. Ringrazio prima di tutto la Presidenza di aver voluto accogliere il desiderio espresso dal Gruppo comunista perchè la questione fosse portata non in sede deliberante ma in sede referente in Commissione. In secondo luogo desidero esprimere quanto segue: noi pensiamo che questo disegno di legge darà occasione al Senato di esaminare seriamente, un po' a fondo, tutta la situazione dell'E.N.A.L., di questo importantissimo Istituto sul quale si sono avute larghe discussioni e contro il quale sono state lanciate, soprattutto dalla stampa, molte accuse.

Ed è per questo che vorrei pregare la Presidenza del Senato o la Presidenza della 1ª Commissione — non so esattamente a quale delle due autorità debba rivolgermi — perchè in occasione di questa discussione si chieda al Governo la presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell'E.N.A.L., si chieda una relazione sull'attività svolta da questo Istituto per parecchi anni, attività di cui il Parlamento non ha mai avuto notizia, ed una relazione anche sulla situazione patrimoniale, perchè le voci messe in circolazione a questo proposito sono molto varie e piuttosto gravi.

Quindi vorrei che il Governo approfittasse di questa occasione per fornire al Senato tutti gli elementi di giudizio sull'attività passata dell'E.N.A.L., sulla sua situazione e sull'opportunità o meno di concedere il sussidio attualmente chiesto.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, non mancherò di rendere noto il suo desiderio alla Presidenza del Consiglio.

Commemorazione dei senatori Carlo Caldera e Alfonso Artiaco.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*).

Onorevoli colleghi, con animo profondamente addolorato comunico all'Assemblea la scomparsa dei senatori Carlo Caldera e Alfonso Artiaco, ambedue mancati all'affetto dei loro cari ed alla più vasta famiglia del Senato nella scorsa settimana: il giorno 15 il primo, il giorno 17 il secondo, colpiti entrambi da inesorabile morbo.

In eguale misura amati ed apprezzati per le loro cospicue doti morali e per il loro attaccamento all'istituto parlamentare, sono oggi accomunati — dalla fatale coincidenza della morte — nel nostro rimpianto e nel nostro commosso ricordo.

Il senatore Caldera era nato a Verona il 25 settembre 1891 e, mentre ancora portava a termine gli studi in giurisprudenza, già muoveva i primi passi nella lotta politica, partecipando per il partito socialista alla vita amministrativa della sua città, della quale, a soli 21 anni, fu eletto consigliere comunale. Ufficiale di artiglieria nella prima guerra mondiale, rientrato nella vita civile intraprese la professione forense, nella quale si distinse per aver difeso le vittime politiche e le operaie del Basso Veronese nel periodo degli scioperi.

La sua attività antifascista gli costò due arresti, nel 1930 e nel 1938, e lo portò ad assumere posizioni di primo piano nella lotta clandestina. Nel 1943 fece parte del primo Comitato di Liberazione Nazionale. Arrestato dalle «S.S.» tedesche nel luglio 1944 e condannato a morte, riuscì ad evadere e organizzò una formazione partigiana nella zona del Lago di Garda. Tornato ad essere Consigliere comunale di Verona, ricoprì nella sua provincia varie cariche pubbliche e di partito e, nel 1946, fu eletto all'Assemblea Costituente.

Ha inizio così la sua decennale ed operosa fatica parlamentare — che ha avuto la ventura di coincidere con la rinascita e lo sviluppo delle istituzioni democratiche del nostro Paese — nella quale egli trasferì gli entusiasmi, le idealità e le drammatiche esperienze della lotta combattuta fin dagli anni giovanili per la conquista e la difesa della libertà e per la tutela e l'elevazione dei ceti operai.

Di questa coerente continuità di atteggiamento, il Senato — che lo ebbe come suo componente fin dal 1948 — è testimone; e ricorda i numerosi interventi da lui svolti in Assemblea, nei quali la passionalità era sempre temperata dal rispetto degli avversari e da una innata bonomia.

Interventi che furono costantemente ispirati alle sue esperienze di combattente ed al pacifismo umanitario maturato attraverso le tragiche vicende di cui era stato partecipe, o ebbero come oggetto i problemi agricoli e sociali della sua terra — per la risoluzione dei quali egli chiedeva un « soffio di fraternità non solo per i bisogni materiali ma anche per quelli spirituali » — e furono sempre vivificati da una seria preparazione giuridica e dalla sua naturale facondia.

Nella sua nobile figura, nel caldo afflato della sua umanità e nel suo tratto caratteristico, erano impersonate le più nobili tradizioni del movimento socialista.

Il senatore Alfonso Artiaco era nato a Pozzuoli il 30 settembre 1899. Medico chirurgo, alla luce dei princìpi cattolici sui quali si era solidamente formato, concepì e praticò la sua professione come un apostolato di bene rivolto alle classi più umili, distinguendosi fino dai suoi più giovani anni per le naturali doti di bontà, di modestia e di abnegazione. A questa luminosa missione egli dedicò tutte le sue energie, meritandosi l'universale e commovente tributo di stima della sua gente, a contatto della quale — nella quotidiana esperienza di medico e di consolatore delle sofferenze — egli veniva acquistando la consapevolezza delle mi-

serie e dei bisogni, e insieme veniva chiarendo a se stesso le cause del disagio delle categorie meno favorite dalla sorte e veniva studiando gli strumenti atti a sanare situazioni di particolare sperequazione.

Queste esperienze egli liberò, con lo slancio ed il fervore di cui era capace il suo generoso spirito partenopeo, quando nel 1953 venne eletto al Senato.

La sua attività parlamentare di questi tre anni è la più valida testimonianza dell'amore che egli portava ai pescatori e ai contadini della sua Pozzuoli — della quale era consigliere comunale — stretti nelle angustie quotidiane di una esistenza dura e incerta.

Membro della Commissione igiene e sanità, componente di numerose Commissioni speciali e della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, egli partecipò alla vita della nostra Assemblea con una intensità veramente commovente, intervenendo ripetutamente nella discussione dei bilanci e di altri provvedimenti relativi ai settori mutualistici e assistenziali, proponendo al Senato numerosi disegni di legge di elevata finalità sociale, non tralasciando nessuna delle occasioni che gli si offrivano per assolvere, secondo l'imperioso dettame della sua coscienza, il mandato che gli era stato conferito e del quale sentiva tutta la responsabilità.

Egli portò in Senato una nota semplice e schietta di bontà, di modestia e di serenità, e subito conquistò tutti, amici e avversari politici, con il suo spirito e con la sua arguzia soffusa di bontà.

Semplicità e sincerità, che erano fecondate e rese operanti dalla profonda preparazione professionale e da uno spirito veramente cristiano e sociale. Se i poveri e cari pescatori di Pozzuoli perdono un grande protettore, noi tutti abbiamo perduto un amico la cui vena poetica ha saputo distoglierci alle volte, magari per un attimo, dalle nostre preoccupazioni.

Onorevoli colleghi! Dei senatori Caldera e Artiaco veramente può dirsi che hanno onorato il Senato.

La Presidenza ha già manifestato alle famiglie dei due scomparsi le espressioni del profondo cordoglio dell'Assemblea, ed insieme del caldo apprezzamento e del commosso rimpianto.

Le rinnova in questa sede, estendendole ai gruppi parlamentari socialista e democratico cristiano che ebbero rispettivamente il privilegio di annoverarli fra i loro componenti.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Il Governo si associa alle nobili espressioni con le quali il Presidente del Senato ha commemorato gli scomparsi senatori Artiaco e Caldera e si unisce solidale al lutto dell'Assemblea.

Discussione del disegno di legge: « Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità » (1676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Onorevoli colleghi, prima di dare la parola al primo oratore, mi permetto di ricordare che, in base all'accordo intervenuto tra la Presidenza dell'Assemblea e i Presidenti dei Gruppi parlamentari, le iscrizioni a parlare debbono essere fatte prima dell'inizio del dibattito, o almeno entro la prima giornata di discussione. Poichè i Senatori finora iscritti a parlare sul disegno di legge in esame sono solo quattro, prego gli altri Senatori che desiderassero intervenire nel dibattito di iscriversi immediatamente.

È iscritto a parlare il senatore Saggio. Ne ha facoltà.

SAGGIO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sarà certamente oggetto di vivo interesse presso l'opinione pubblica nazionale, il dibattito che oggi ha inizio in Senato sul progetto di legge che ha per ti-

tolo: « Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità », presentato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e che viene al nostro esame accompagnato dalla relazione del senatore Schiavone, con gli emendamenti al testo governativo proposti dalla 1ª Commissione permanente.

L'importanza del dibattito mi pare scaturisca sia dalla materia di cui tratta la legge, che attiene al supremo bene di ogni cittadino: la libertà personale, sia dal fatto che per la prima volta i Parlamenti potrebbero venire interessati a sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale, la quale è stata impegnata recentemente a giudicare circa la costituzionalità o meno di talune norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che vengono oggi, sia pure sotto altra veste e forma, ad essere discusse.

Non mi pare fuori luogo accennare qui alle critiche mosse all'attività legislativa del nostro Paese e particolarmente a quella sua carenza di organicità sistematica, che diede luogo a troppe leggi, spesso lacunose, insufficienti e financo contraddittorie tra loro, così che gli interpreti sono stati talora messi a dura prova, venendo meno quella certezza del diritto che è il pilastro di più sicuro riposo per una società, che aspiri a realizzare le proprie esigenze dentro i limiti della legalità.

Non mi pare fuori luogo, dicevo, perchè se c'è un caso tipico che darebbe ragione alla fondatezza di talune di queste critiche è proprio il caso di questa legge, che il Governo oggi presenta sotto il pungolo di fatti troppo noti per essere qui anche appena ricordati e che avrebbe dovuto invece far parte di un progetto di legge ben più vasto, che desse finalmente di mano a quella riforma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che fin dagli inizi della prima legislatura repubblicana, cioè subito dopo la promulgazione della nostra Costituzione, fu invocata dalla parte più democratica del Paese quale attività legislativa imprescindibile perchè le libertà democratiche sancite dalla Costituzione venissero salvaguardate e il diritto alla libertà morale e fisica del cittadino non fosse leso al di fuori delle garanzie dettate dalla Costituzione. Sarebbe stato auspicabile che il Governo ci avesse presentato un progetto di legge che investisse tutta la materia della legge di pubblica sicurezza. Non gli sarebbe mancato certamente nè il tempo nè, tanto meno, il materiale, che era già stato sottoposto all'esame della 1ª Commissione la quale, dopo la disamina del progetto di iniziativa governativa e di quelli di iniziativa parlamentare, ad opera del senatore Picchiotti e del senatore Terracini, aveva ritenuto di poter assorbire il progetto Picchiotti nel progetto Terracini, ed aveva infine proposto quel testo di legge che, oggetto di laboriose discussioni, veniva trasmesso alla Presidenza il 6 giugno 1956, con una elaborata relazione del senatore Schiavone.

Noi non avremmo oggi davanti agli occhi degli articoli di legge che potrebbero più tardi, nel quadro della legge generale, risultare disarmonici o contraddittori, ma la visione panoramica indispensabile per stabilire quelle prospettive che, così come nei disegni anche nelle leggi, risultano giuste o sbagliate a seconda dell'insieme cui vanno riferite. Per uscire di metafora, si dirà che si è venuti meno a quel principio di tecnica legislativa che consiglia di inquadrare sempre le singole disposizioni nell'ordine della sistematica propria della materia cui la legge si riferisce.

Ma nel caso in esame mi pare pertinente, anche per talune considerazioni di ordine politico che mi preme di fare, tentare — sia pure brevemente — una indagine per stabilire se le cause che hanno determinato il Governo ad adagiarsi anche questa volta su di una prassi che noi lamentiamo, non siano per avventura tali da rendere palese un proposito che non può non destare legittime e serie apprensioni: servirsi ancora e potersi servire il più lungamente possibile di uno strumento che concede al potere esecutivo quelle possibilità di arbitrio che, nella situazione contingente, si appalesano come le più opportune per il raggiungimento di taluni fini particolari, i quali spesso non coincidono con gli interessi generali.

La cronaca dei vari tentativi intrapresi per la modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è di per sè indicativa del proposito suaccennato. Non mi soffermo qui a ricostruire questa cronaca, che è magistralmente puntualizzata nella presentazione del progetto di legge del senatore Terracini e compa-

gni. Riporterò soltanto, e consentitemi, onorevoli colleghi, con un senso di profonda amarezza, l'ordine del giorno Berlinguer, approvato dal Senato, ahimè, nella seduta pubblica del 26 settembre 1948, che così suonava: « Il Senato invita il Governo a presentare, senza ulteriori indugi, il disegno di legge per il nuovo testo unico della legge di pubblica sicurezza ».

Le tappe di questa cronaca rendono palesi le remore che hanno impedito ai vari progetti di solcare, a vele spiegate, il mare aperto, per raggiungere il grande porto di una legge di pubblica sicurezza che fosse permeata del nuovo spirito democratico dell'Italia repubblicana. Remore che oggi, più che vinte, sono state superate da avvenimenti di tale gravità da minacciare financo una crisi delle istituzioni fondamentali dello Stato, ma che scoprono al nostro sguardo, ora, ed ora soltanto, una modesta navicella, che, con vele afflosciate, aspetta di essere sospinta all'imboccatura di un porticciolo di fortuna dalle acque perigliose, e consentitemelo, anche non molto limpide.

Ma agli elementi che legittimano il sospetto scaturito dalla cronaca che si ferma alla soglia del 6 giugno 1956, oggi altri se ne aggiungono che emergono e dalla sostanza della legge e dalle circostanze, diciamo obiettive, che la accompagnano.

Desidero premettere che le poche ma spero chiare osservazioni che mi appresto a fare non sono dettate da un calcolo politico, cioè non è affatto nel mio programma di fare alcunchè per sottrarre o anche soltanto per menomare gli strumenti di cui lo Stato può aver bisogno per garantire, nell'interesse generale della Nazione, quell'ordine e quella sicurezza che indubbiamente rappresentano beni fondamentali nel quadro delle esigenze di uno Stato moderno e democratico. Ci rendiamo conto che taluni istituti che per la loro natura repugnano ad ogni coscienza democratica, avvertita e sensibile, si appalesano nell'ordine pratico necessari e per la difesa dei beni che lo Stato ha il diritto, ed anche il dovere, di tutelare ed altresì per quelle indicazioni che essi contengono e che si risolvono sempre in norme di condotta dettate alla generalità dei cittadini.

Qui le questioni che possono prospettarsi sul piano politico, sono di doppia natura: 1) l'adeguatezza o meno dello strumento scelto dallo Stato per la tutela dei diritti inerenti alla società che rappresenta; 2) il rispetto che nella scelta di questo strumento si è creduto di portare ai diritti dei cittadini.

Il progetto di legge in discussione restituisce a nuova vita gli istituti della diffida, del rimpatrio obbligatorio, della ammonizione, del confino.

A quali arbitri del potere esecutivo abbiano dato luogo questi istituti è risaputo. Essi si sono sempre prestati, sono stati anzi lo strumento più proprio per perseguire una discriminazione dei cittadini che inflisse a taluni di essi dolorose umiliazioni ed afflizioni, ed è troppo viva nel ricordo di tutti e pure nello spirito e direi nel sangue di taluni, per dovere essere qui ricordata.

Ho detto dianzi che il progetto in discussione restituisce a nuova vita questi malfamati istituti. Dirò qualche cosa di più, che, a otto anni dalla promulgazione della Costituzione, è ragione di profondo cruccio trovarsi al cospetto di una nuova legge che appigliandosi, e vedremo sino a qual punto a buon diritto, ad una sentenza della Corte costituzionale, allarga notevolmente i confini entro cui si può esercitare l'arbitrio del potere esecutivo, non tenendo alcun conto del dettato preciso della Costituzione che non consente alcuna restrizione alla libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria.

Infatti che cosa rappresentano gli articoli 1 e 2 del progetto di legge se non quel campo grigio senza confini entro il quale l'autorità di pubblica sicurezza può agire nei confronti dei cittadini, mortificando la loro personalità civile e limitando la loro libertà morale e fisica?

Discuteremo al momento opportuno, cioè in sede di emendamenti, le particolari articolazioni e specificazioni delle singole norme di legge. Qui potremo osservare che dentro una gamma vastissima e quanto mai incerta, che va dagli oziosi e vagabondi abituali validi al lavoro, a coloro che svolgono abitualmente attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume, il Questore potrà esercitare i suoi in-

controllabili poteri per far oggetto taluni cittadini di diffida e più tardi, ove questi si trovino fuori residenza e siano giudicati pericolosi per la sicurezza e per la pubblica moralità, per disporne il rimpatrio con foglio di via obbligatorio.

Si osserverà che la diffida non può ritenersi incidente nell'ordine della libertà personale e, più ancora, che non può ritenersi restrittiva di tale libertà, e che quindi si è nei limiti strettamente costituzionali quando si chiede l'approvazione di una legge che la contempli, consentendo che essa possa venire attuata, senza le garanzie di quell'atto motivato dell'autorità giudiziaria richiesto dalla Costituzione per ogni restrizione della libertà personale dei cittadini. Ma qui, prima che d'ordine costituzionale, mi pare sia il caso di parlare di ordine civile, cioè di collegarsi alla maturità di coscienza del cittadino italiano dei nostri tempi per avvertire sino in fondo quale menomazione venga a subire la personalità morale di chi sia stato oggetto di diffida. E non già per valutare tale menomazione nei confronti di quelle persone le quali si sono già poste in quella zona che sta ai margini del reato — chè ciò sarebbe esercitazione veramente accademica e anche di scarsissimo valore — ma per valutare quale menomazione potrà venire a subire quel cittadino il quale, con l'arbitrio dell'autorità amministrativa, sia stato attratto nella sfera del potere esecutivo; ciò che può accadere soprattutto per la vastità e per la genericità della disposizione di legge di cui la stessa autorità verrebbe a servirsi.

Io non posso cancellare dalla mia memoria il ricordo di un pover'uomo che nel mio paese, pur avendo finito la sua vita con un cartellino penale perfettamente indenne, veniva additato da tutti come « il diffidato dalla Questura! ».

Si dovrebbe perciò concludere che proprio per l'indiscussa ed indiscutibile incidenza della diffida nell'ordine morale della personalità umana, indipendentemente da una specifica norma costituzionale, il legislatore democratico dovrebbe astenersi dal sancirla al di fuori e al di sopra di sicure garanzie. D'altra parte a me pare che non possano trovare altra radice se non in questo sano principio di vita civile e democratica le riserve avanzate dal senatore Spallino per quanto attiene al contenuto del disegno di legge e, in particolare, dell'articolo 1 e le relative osservazioni ad esso riferite. Si legge infatti nel parere della 2ª Commissione testualmente: « Venendo al merito, si osserva che sarebbe più opportuno dare una diversa intitolazione al disegno di legge limitato alle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, mentre il contenuto della legge è molto più ampio ed esteso ». E più oltre si suggerisce il riesame dell'articolo 1 con talune osservazioni che ci paiono strettamente pertinenti ma che sono state accolte, dirò, con eccessiva parsimonia dalla 1ª Commissione all'atto della proposizione dell'odierno testo di legge. Infatti è fatale che, così come si legge, l'articolo 1 si presti alle interpretazioni più soggettive e quindi agli arbitri più gravi.

Dirò che sarebbe di estrema difficoltà concepire, con l'astrattezza connaturale ad ogni legge, un istituto di diffida che avesse la pretesa non dico di escludere, ma di limitare al massimo ogni possibilità di arbitrio.

Il problema quindi, se dovessimo condizionarlo alla ineluttabilità di una formulazione legislativa, resterebbe limitato ad un ordine di idee puramente quantitativo. Ma perchè, io mi domando, tenere in vita un istituto tanto odioso che peraltro sorge quasi da una confessata impotenza a scoprire prove concrete e reali per quei reati che trovano una loro particolare norma repressiva nel nostro diritto penale e di cui le persone da diffidare dovrebbero essere gravemente e seriamente indiziate? Che significato può assumere, ove si prescinda da un sospetto illusorio ed infondato, che peraltro la legge esclude quale possibile fondamento per la diffida, un sospetto grave fondato indiziante nei confronti di particolari reati già consumati o di cui si presuppone la consumazione e ai quali il cittadino da diffidare sia abitualmente dedito?

Che significato ha la locuzione: coloro che per le manifestazioni cui abbiano dato luogo diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere?

Nel primo caso mi pare che la sola logica e legale conclusione non possa essere che una denunzia alla autorità giudiziaria; nel secondo, come pure è stato osservato dal senatore

Spallino, rischiamo di fare il processo alle intenzioni. Io direi che si tratti sempre di fare un processo alle intenzioni, e questa volta aggiungerei, con una punta di malizia, alle cattive intenzioni.

Ma soffermiamoci un momento a confrontare qualche disposizione contenuta nel presente disegno di legge col progetto di iniziativa governativa, comunicato alla Presidenza in data 6 giugno 1956, accompagnato dalla relazione del senatore Schiavone, di cui la legge odierna può ben dirsi uno stralcio. Nella relazione si legge: « La Commissione ha seguìto una propria rielaborazione, secondo la formulazione che si legge negli articoli dal 18 al 25 del testo da essa proposto, ispirandosi ai precetti dell'articolo 13 della Costituzione, la quale sancisce che ogni forma di restrizione della libertà personale non possa venir disposta se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria ».

E coerentemente a questa dichiarazione proponeva nell'articolo 19 che al Questore venisse riconosciuta soltanto la possibilità di esortare il diffidato a trasferirsi entro un congruo termine nel luogo di residenza, mentre era delegato all'Autorità giudiziaria e precisamente al Pretore, qualora il rimpatrio del diffidato fosse ritenuto opportuno per la tutela della sicurezza pubblica e della pubblica moralità, il potere di disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, e, in caso di inadempienza, per traduzione, restando anche allo stesso Pretore la facoltà di vietare al rimpatriato il ritorno al Comune dal quale era stato allontanato, senza una preventiva autorizzazione. Non così invece nella formulazione dell'odierno testo di legge in cui, rinunciando evidentemente alla interpretazione e quindi alla stesura dell'articolo di legge cui si era dato luogo in precedenza e che è doveroso ritenere avesse seriamente impegnato gli spiriti e gli intelletti dei commissari, si riconcede all'autorità amministrativa la possibilità di disporre il rimpatrio del cittadino con foglio di via obbligatorio.

Quale fatto nuovo ha contribuito a mutare il parere della Commissione e quindi anche del Governo che restituisce al Questore ciò che prima gli aveva negato?

Indubbiamente la sentenza della Corte costituzionale verso cui vanno tutto il nostro rispetto e il nostro ossequio.

Noi tutti abbiamo letto ed anche meditato la sentenza della Corte la quale si trovava di fronte ad un problema particolare da risolvere, cioè quello relativo alla situazione o meno di legittimità dell'articolo 157 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In essa si dichiara la incostituzionalità di questo articolo relativamente al primo comma nella parte riferentesi al rimpatrio obbligatorio o per traduzione di persone sospette ed altresì dei commi secondo e terzo dello stesso articolo nella parte che si riferisce al rimpatrio per traduzione.

Ritiene infatti nella motivazione delle sue sentenze la stessa Corte che le norme riguardanti i provvedimenti del rimpatrio e della conseguente diffida salvo che in due punti non contrastino con l'articolo 16 della Costituzione. Ciò che invece a suo parere contrasta con l'articolo 13 della Costituzione è il potere di ordinare la traduzione del rimpatriando, perchè questo viola quella libertà personale che è garantita dallo stesso articolo della Costituzione.

Considerazioni serie e fondate potrebbero farsi per esprimere un sommesso parere di dissenso circa l'interpretazione data dalla Corte all'articolo 16 della Costituzione, considerazioni le quali, peraltro, trovano un conforto in buona parte della dottrina che si è interessata dello stesso problema allorchè la Suprema Corte di cassazione esaminò e risolse lo stesso quesito che venne poi posto alla Corte costituzionale la quale solo in parte non accettò le conclusioni cui era pervenuta la Corte Suprema.

Nessuna sottigliezza logica o giuridica ci potrà infatti persuadere che, allorquando alla autorità amministrativa venga riconosciuto il potere di disporre con foglio di via obbligatorio il rimpatrio del cittadino ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, questo atto non sia già di per sè un atto limitativo della libertà personale del cittadino, mentre debba intendersi come atto di restrizione di questa libertà soltanto l'esecuzione del provvedimento emanato.

Infatti è attraverso una interpretazione certamente restrittiva dell'articolo 13 della nostra Costituzione in cui è inequivocabilmente affermato il principio che la libertà personale

è inviolabile, che non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione, o perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato della autorità giudiziaria, e più particolarmente, è con il dare un contenuto limitatissimo alla locuzione « qualsiasi altra restrizione della libertà », che si è potuti giungere a ritenere legittimo e non in contrasto con la Costituzione questo atto dell'autorità amministrativa.

Restano ancora le fondate questioni circa l'interpretazione data dalla Corte costituzionale alla locuzione contenuta nell'articolo 13, « Limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza » in cui si riconobbe un limite da riscontrarsi in situazioni di carattere generale, quali epidemie, calamità pubbliche ecc., e non già, come ha dichiarato la medesima Corte, il riferimento ad una legge che si rivolga alla generalità dei cittadini, poichè è ovvio come sia carattere proprio di ogni legge, il rivolgersi alla generalità dei cittadini, anche senza dirlo espressamente.

Ma, onorevoli colleghi, non è mio intendimento il proporre a voi, e tanto meno, signor Ministro, al Governo, di sostituire alla interpretazione data dalla Corte costituzionale la mia o quella che per avventura potrebbe essere anche di altri colleghi. La soluzione al quesito della Corte è legata alla sua funzione che è non già quella di proporre le leggi bensì quella di correggerle ove queste siano riscontrate in contrasto con i precetti costituzionali.

Un esame in questa sede dell'articolo 157 del testo unico di pubblica sicurezza rispetto all'articolo 16 della Costituzione non poteva che comportare un giudizio nei limiti della competenza della Corte, giudizio, che restava condizionato dentro i confini di una ermeneutica giuridica e quindi comportava un fatale adattamento alle locuzioni particolari della legge, ai contenuti che le si attribuivano, ai vari riferimenti alle norme ed ai princìpi di diritto.

Ma noi non siamo chiamati in questa sede, onorevoli colleghi, a stabilire se l'istituto della diffida, preesistente alla Costituzione, possa dichiararsi o meno compatibile con essa. A noi spetta dare vita a leggi che siano non soltanto sopportabili dall'ordine costituzionale, ma che siano permeate dallo spirito che promana dall'insieme di tutte le norme e di tutti i princìpi della Costituzione.

Dunque, non elucubrazioni più o meno sottili, non analisi più o meno profonde, non disquisizioni giuridiche più o meno fondate per far rientrare forzatamente una norma nell'ordine costituzionale, ma sostanziale aderenza allo spirito della Costituzione, sostanziale chiarezza di pensiero, sostanziale convinzione dell'insopprimibile esigenza, per ogni società civile, del principio della umana libertà.

In altre parole, noi non siamo chiamati a salvare il salvabile di una legislazione che appartiene ad un passato doloroso e superato, ma a crearne una nuova che tenga conto soprattutto del fatto che la restituzione dei supremi diritti e dei supremi beni ai cittadini non fu un atto di elargizione, ma il riconoscimento che la storia di ogni umano e civile progresso si mortifica e si arresta allorchè questi diritti vengono conculcati o semplicemente minacciati.

Il nostro Codice penale ha demandato al Giudice quelle misure di sicurezza, che sono garanzia per lo Stato e per il cittadino. Affidiamoci ad esse. Modifichiamo, se volete, il Codice penale, aggiungiamo nuove disposizioni a quelle già esistenti, ma non sottraiamo la libertà morale e fisica del cittadino alle garanzie di un giudizio regolare, anche se concepito con modalità particolari. Non facciamo che i cittadini italiani possano essere ingannati dalle loro stesse leggi. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il senatore Saggio sostanzialmente ha manifestato più preoccupazioni, che vogliono essere vere e proprie lagnanze. Ha detto che il disegno di legge viene presentato con eccessivo ritardo e che molto tempo prima si sarebbe potuto varare il testo integrale della legge di pubblica sicurezza. L'onorevole Saggio ben sa che il Senato non ha perduto tempo, che

il nuovo progetto è da parecchio avanti la Commissione, e che in questo decennio di vita democratica quasi mai si è fatto ricorso al confino di polizia.

Il senatore Saggio ha detto che col disegno di legge si fanno rivivere gli istituti della legge di pubblica sicurezza destinata ad essere modificata. Evidentemente egli non ha tenuto conto di un punto innovatore del progetto e cioè lo spostamento della competenza, in quanto dall'Autorità amministrativa di polizia tutti quei provvedimenti, che incidono sulla libertà personale, vengono demandati all'Autorità giudiziaria. Basta questo per tranquillizzare tutti nel constatare il rispetto degli articoli 13 e 16 della Carta costituzionale, articoli compresi sotto il titolo di « Rapporti civili ». Preoccupazioni vi sono state anche fuori del Parlamento: da alcuni si è detto che, sotto nomenclatura diversa, si fanno rivivere i provvedimenti di polizia ritenuti incostituzionali, da altri si è manifestata la preoccupazione della graduale scomparsa di ogni fiducia nella Polizia.

Noi invece affermiamo che questo disegno di legge costituisce un altro passo verso la traduzione in norme giuridiche dei princìpi fissati nella Costituzione. Infatti vengono modificate le disposizioni più importanti della legge di pubblica sicurezza. Basta considerare che le disposizioni, delle quali si propone l'abrogazione o la modifica, riguardano la diffida, il foglio di via obbligatorio, l'ammonizione, il confino di polizia; trattasi di istituti, che incidono profondamente sulla libertà delle persone, prima che la loro attività abbia assunto quelle forme offensive che rendono necessaria la repressione.

Il disegno di legge tiene conto che questi istituti, così come regolati dalla vigente legge di pubblica sicurezza, sono incompatibili con le nuove garanzie costituzionali, perchè in contrasto con il diritto di libertà dell'individuo, oggi garantito costituzionalmente. L'ammonizione, il confino di polizia, il fermo di polizia, sono tutte forme di coazione che intaccano nel vivo la libertà del cittadino. È vero che questi provvedimenti possono alle volte anche essere imposti da bisogni incoercibili della pubblica sicurezza; è altresì vero però che la preoccupazione sta nel fatto che con il sistema tuttora vigente, queste forme di coazione sono adottate in maniera da non soddisfare, non solo gli individui, ma anche la coscienza pubblica. Di fronte a questa menomazione di diritti fondamentali dell'uomo, la coscienza pubblica vuole essere sicura che il provvedimento sia indispensabile e che nell'attuarlo non sia stata ferita la giustizia, nè siano stati vulnerati quei limiti indispensabili, attraverso i quali la giustizia vuole essere affermata.

Ora a questo principio sono ispirate le norme poste sotto il titolo « Rapporti civili » della Costituzione, e in linea generale io ritengo che su questa base si svolga il disegno di legge in esame. Quindi si pecca di inesattezza, me lo consenta il senatore Saggio, quando si afferma che con il disegno di legge non si fa che dare vitalità a quelle norme della legge di pubblica sicurezza, dichiarate incostituzionali dalla Corte.

È vero che questi istituti sono serviti a compiere nel passato una serie di illegalità e di abusi a danno della libertà dei cittadini, ma appunto di questo si è preoccupato il Costituente quando ha dettato gli articoli 13 e 16, statuendo la competenza dell'autorità giudiziaria per ogni atto che incide sulla libertà del cittadino. L'articolo 13 infatti statuisce che non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione, di perquisizione personale, nè qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; e prosegue affermando che in casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'Autorità giudiziaria, la quale può convalidarli entro altre 48 ore, e se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

Ora, ciò premesso, quale è il compito del legislatore ordinario, di fronte a questi princìpi fissati dalla Carta costituzionale? Il compito sta in questo, nel conciliare le norme costituzionali dirette alla tutela dell'inviolabilità personale con le esigenze insopprimibili della prevenzione. Quindi le norme da predisporre per conciliare queste esigenze devono essere co-

strette nei due termini inderogabili di una tassativa disposizione di legge e dell'intervento dell'Autorità giudiziaria.

E qui appunto si presenta la possibilità di interferenze fra giustizia e polizia, qui è il punto delicato del disegno di legge. È noto che una delle preminenti funzioni dello Stato è quella di preservare e difendere l'ordine giuridico e politico da esso costituito, in tutte le manifestazioni della vita sociale, eliminando le cause di turbamento e di danno alla collettività ed ai singoli. Ma questa complessa attività, diretta appunto a questi fini, si scinde, per il nostro ordinamento giuridico, in due atti fondamentali: mediante i suoi organi amministrativi, lo Stato provvede a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, spiegando opera di vigilanza e di pronto e diretto intervento, per impedire e rimuovere il determinarsi di una causa concreta di danno o di pericolo pubblico; invece (ecco la seconda manifestazione) mediante l'attività dei suoi organi giurisdizionali, lo Stato provvede all'attuazione della sicurezza sociale, secondo criteri di giudizio, contro i violatori delle norme tutelate e contro le persone socialmente pericolose, a cui poi sono applicate le misure di sicurezza con le norme proprie della giurisdizione.

Intanto, cosa avviene? Dato lo scopo comune di queste due attività, amministrativa e giudiziaria, corrono delle interferenze fra giustizia e polizia, tra giurisdizione e amministrazione, per cui avviene che anche l'Autorità giudiziaria compie atti, che hanno intrinseca natura amministrativa di polizia e che la stessa amministrazione, organizzata come giustizia amministrativa, compie atti di intrinseco carattere giurisdizionale. Ora queste interferenze fra giustizia e polizia possono far nascere la preoccupazione di una non perfetta osservanza dei princìpi costituzionali innovatori. Ecco perchè la Corte costituzionale, in una delle sentenze cui è seguìta la presentazione del disegno di legge in esame, ha fatto presente la necessità di assicurare « strumenti adeguati alla prevenzione dei delitti ».

E per mettere in evidenza il difetto di strumenti adeguati, così come voluti dalla Costituzione negli articoli 13 e 16, la Corte ha rilevato il grave contrasto fra l'attuale regolamento dell'ammonizione e il precetto costituzionale, che sottrae all'autorità amministrativa il potere di emanare provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Di questo insegnamento si è tenuto conto appunto nel disegno di legge, demandando all'Autorità giudiziaria la competenza per la sorveglianza speciale, il divieto di residenza in uno o più Comuni, in una o più Provincie; per l'obbligo di risiedere in un determinato Comune. Io penso però che ugualmente all'Autorità giudiziaria debba demandarsi la competenza per l'ingiunzione di ritornare nel luogo di residenza con un foglio di via obbligatorio; e questo in conformità dello spirito dell'articolo 16 della Costituzione, ove è detto che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale, per motivi di sanità o di sicurezza.

Ora, poichè l'ingiunzione di rientrare nel luogo di residenza con il foglio di via obbligatorio importa una limitazione della facoltà di circolare o di soggiornare liberamente, ne consegue che competente, per tale provvedimento, in virtù dell'articolo 13 della Costituzione, deve essere l'Autorità giudiziaria. In tali sensi si impone un emendamento. Sorge però la preoccupazione del ritardo nell'emanazione del provvedimento. A questo inconveniente si potrebbe ovviare mantenendo ferma, in caso di urgenza, la competenza del Questore, riconoscendo però il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria per la legittimità del provvedimento preso dall'Autorità di polizia. In tal maniera si attuerebbe quella prevenzione che interessa allo Stato e alla pubblica sicurezza e si darebbe la possibilità al cittadino di difendersi contro un eventuale arbitrio.

FRANZA. Ma non si elimina la confusione degli istituti.

ROMANO ANTONIO. Nessuna confusione: si applica la Costituzione. Se nella Costituzione è detto che qualsiasi atto che incide sulla libertà del cittadino deve essere preso dall'Autorità giudiziaria, tutti questi provvedimenti di polizia, che incidono appunto sulla libertà

del cittadino, non possono più essere demandati all'Autorità di pubblica sicurezza, se non vogliamo continuare a violare la Carta costituzionale.

FRANZA. Bisogna trovare gli strumenti adatti.

ROMANO. ANTONIO. E quale strumento migliore del giudice?

Penso però che possa rimanere ferma la competenza del Questore per la diffida, in quanto essa non è che un atto di costituzione in mora, un invito ad emendarsi, che non importa alcuna restrizione della libertà personale.

CERABONA. E il foglio di via obbligatorio?

ROMANO ANTONIO. L'ho già esaminato ed ho fatto presente la opportunità di un emendamento. Andiamo avanti.

In questi rilievi non deve ravvisarsi una mancanza di fiducia verso la Polizia, che tante benemerenze ha saputo acquistare in tutti i periodi difficili della vita del Paese, ma solo il dovere di tradurre in norme giuridiche i princìpi fissati nella Carta costituzionale.

Prendendo in esame il disegno di legge, si rileva che due sono i beni tutelati: la sicurezza pubblica e la pubblica moralità. Cinque sono i provvedimenti previsti per tutelare detti beni: la diffida, il foglio di via obbligatorio (senza traduzione) per il ritorno al luogo di residenza, la sorveglianza della pubblica sicurezza, il divieto di risiedere in un determinato Comune, l'ingiunzione di risiedere in un certo Comune.

I soggetti nei confronti dei quali possono essere adottati detti provvedimenti, sono elencati nell'articolo 1 del disegno di legge. L'elencazione si svolge sotto cinque numeri che, pur prevedendo aspetti diversi di pericolosità, hanno però un punto comune di convergenza e cioè: vivere illecitamente.

Indubbiamente non è facile affermare in modo traquillizzante se un individuo possa venire incasellato fra le categorie di persone elencate nell'articolo 1; nè è consigliabile fare ricorso a più ampi elementi indicativi, in quanto in questa materia ogni definizione è difficile e pericolosa.

Infatti, mentre il Codice penale del 1865 dava una definizione dell'ozioso e del vagabondo, successivamente è stata omessa ogni definizione.

Ritengo però opportuna una precisazione sul numero 1 dell'articolo 1, che si occupa degli oziosi e dei vagabondi. È noto che cause psicologiche dell'ozio e del vagabondaggio sono la pigrizia, la ripugnanza al lavoro e conseguentemente la mancanza di mezzi di sussistenza procurati mediante una occupazione onesta. Questa situazione interiore porta come risultato un regime di vita ozioso e parassitario, che induce la persona a non tenere un domicilio fisso e ad andare peregrinando di qua e di là.

E poichè il bisogno di provvedere comunque al proprio sostentamento urge per tutti, fra costoro è facile ravvisare i delinquenti più pericolosi, che traggono i mezzi per vivere dall'accattonaggio, dallo sfruttamento di prostitute, dal favoreggiamento, dalle imprese più losche ed inconfessabili.

Come ho detto, il Codice penale del 1865 dava una definizione degli oziosi e dei vagabondi; e definiva oziosi coloro che, sani e robusti e non provveduti di mezzi di sussistenza, vivevano senza esercitare una professione, un'arte, un mestiere, e senza darsi a stabile lavoro. Vagabondi erano definiti coloro che non avevano un domicilio certo, nè mezzi di sussistenza e non esercitavano un mestiere o una professione. Successivamente non è stata data alcuna definizione, nè dalla legge di pubblica sicurezza del 1889, nè da quella del 1926, nè da quella, vigente, del 1931. È certo però che deve trattarsi di persona valida al lavoro e non provveduta di mezzi di sussistenza. Ora quest'ultimo requisito, che si trova nelle precedenti leggi di pubblica sicurezza, è stato omesso nel numero 1 dell'articolo 1. Intanto, il non essere provveduti di mezzi di sussistenza costituisce quella nota apparente che vale a richiamare l'attenzione dell'Autorità per accertare come la persona viva senza lavoro, perchè non dimori abitualmente in un luogo ed in qual modo riesca a provvedere ai suoi bisogni. Ecco perchè proporrei appunto di aggiungere, a quel numero 1 dell'articolo 1, le parole:

« senza mezzi di sussistenza », così come del resto era nella precedente legge di pubblica sicurezza.

Un punto poi sul quale desidero richiamare l'attenzione del Senato è questo: con l'articolo 1 del disegno di legge si fa un'elencazione dei soggetti che possono essere diffidati, senza parlare di pericolosità. Per l'articolo 2, per poter disporre il rientro al Comune di residenza di uno dei soggetti indicati nell'articolo 1, è richiesta la pericolosità per la sicurezza pubblica. Ugualmente la pericolosità è richiesta per applicare la sorveglianza speciale, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni e per imporre l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune. Ora, in verità io penso che l'elencazione così come è stata fatta nell'articolo 1 sia comprensiva della pericolosità. Non possono infatti non ritenersi pericolosi per la sicurezza pubblica coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento, o che, per le manifestazioni, cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere. Ugualmente non possono non ritenersi pericolosi per la moralità pubblica coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale ed al buon costume.

Quindi io penso che il requisito della pericolosità inserito negli articoli 2 e 3 del disegno di legge potrebbe creare incertezze nell'applicazione pratica della legge. Questo il motivo per cui sono favorevole alla soppressione di detto requisito, in quanto questo requisito deve ritenersi insito nelle caratteristiche attribuite all'elencazione di persone fatte nell'articolo 1, nei numeri da 1 a 5.

Queste, onorevoli colleghi, le poche considerazioni che desideravo sottoporre alla saggezza del Senato. Concludendo, l'attribuzione all'Autorità giudiziaria della competenza per i provvedimenti, che importano una restrizione della libertà personale, esclude ogni preoccupazione di incostituzionalità del disegno di legge. Il diritto di essere assistito da un difensore, la possibilità di impugnazioni garantiscono il cittadino, liberato dalla preoccupazione dell'arbitrio.

Dico « liberato dalla preoccupazione e dall'arbitrio » perchè i regimi democratici si distinguono da quelli assolutistici non solamente per le istituzioni diverse. C'è una distinzione ancora più profonda: quella del costume amministrativo. Procedimento di diritto o arbitrio; regola giuridica o discrezionalità. La prima diversità riguarda le grandi linee, le cose d'importanza politica; la seconda interessa lo svolgimento abituale dei fatti, gli eventi quotidiani, la prassi spicciola del caso per caso. Al privato cittadino interessa più questa seconda distinzione.

Invero si può godere di tutti i diritti politici, si possono inserire nella Costituzione tutti i più perfezionati congegni democratici, dalla proporzionale al *referendum;* tutto questo sarà ancora ben poca cosa per la vita quotidiana del cittadino se egli non si sentirà garantito di fatto, caso per caso, da ogni possibilità di arbitrio.

Questa garanzia, per la Costituzione, è nel giudice, al giudice il disegno di legge ha demandato la competenza per i provvedimenti che incidono sulla libertà personale, ed ecco perchè noi diciamo che il disegno di legge contribuirà al rafforzamento dello Stato democratico. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancinelli. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Questo disegno di legge, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, si discute sotto il segno di una anomalìa così come è stato accennato dal collega Saggio. Infatti questo disegno di legge è pervenuto a questa Assemblea alla fine di settembre, quando già dal giugno la 1ª Commissione aveva depositato la relazione e il testo delle norme di pubblica sicurezza approvati dopo lunga discussione dalla maggioranza.

L'onorevole nostro Presidente, correttamente, quando ebbe a ricevere comunicazione delle sentenze pronunciate dalla Corte cotituzionale restituì il testo delle norme di pubblica sicurezza e la relativa relazione del collega Schiavone alla 1ª Commissione perchè apportasse a quel testo gli adeguamenti che le sentenze della Corte costituzionale imponevano.

Alla fine di settembre è sopraggiunto il disegno di legge del Governo che è una legge stralcio perchè qui noi siamo abituati a stralciare sempre un qualche cosa dalla materia organica completa.

Noi sappiamo in quali circostanze e sotto quali pressioni e incitamenti il Governo si è indotto a presentare il disegno di legge del quale ci occupiamo.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Non ci sono stati nè incitamenti nè pressioni.

MANCINELLI. Peraltro penso che, come ebbi occasione di rilevare in sede di 1ª Commissione, bene avrebbe fatto la stessa 1ª Commissione se, in relazione all'invito corretto del Presidente di questa Assemblea, avesse provveduto senza ritardo all'adeguamento, nel testo della legge di pubblica sicurezza, di quelle norme che dovevano essere modificate in seguito alle note sentenze della Corte costituzionale.

Ora noi ci occupiamo solo di qualche istituto, ma questa forma io penso non contenga solo un errore di metodo e un errore sistematico nel lavoro legislativo ma contenga anche un errore di sostanza.

Noi ci occupiamo solo di alcuni istituti previsti dalla legge di pubblica sicurezza e non pensiamo e non ci preoccupiamo se questi istituti, così come sono proposti e come saranno approvati da questa Assemblea, si potranno inserire armonicamente e logicamente in tutto il complesso delle leggi di pubblica sicurezza, poichè, onorevole Ministro dell'interno, la legge di pubblica sicurezza è un qualche cosa di organico, di unitario, c'è uno spirito che la permea in tutte le sue norme, in tutti i suoi istituti. Pertanto è pericoloso, e certamente non è utile stralciare alcuni istituti e alcune norme, anche perchè gli istituti della diffida, della sorveglianza della pubblica sicurezza, del foglio di via obbligatorio, così come sono stati configurati nel disegno di legge modificato dalla Commissione — e che sarà modificato, noi pensiamo ed auguriamo, da questa Assemblea — potranno concordare, per esempio, con l'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, così come è stato approvato dalla Commissione, che conserva ancora dei poteri amplissimi al Prefetto quando ci siano condizioni di urgenza per l'ordine pubblico, per la sanità, per la pubblica sicurezza?

Ecco perchè è un errore non soltanto di sistematica, ma anche di contenuto, non scevro da pericoli, discutere soltanto gli istituti che ci sono stati proposti, come stralcio della legge di pubblica sicurezza, dal Governo nelle circostanze che tutti noi conosciamo.

C'era l'urgenza, si diceva che c'era la *vacatio legis*, che la Pubblica sicurezza era disarmata... Se effettivamente la Pubblica sicurezza avesse versato in queste condizioni di pericolo, se fosse stata inerme di fronte alla delinquenza prorompente, io penso che la responsabilità di tale situazione, sul giudizio della quale noi non siamo d'accordo, certamente non incomberebbe a questa parte, bensì ai Governi e soprattutto alla maggioranza che li ha sostenuti in questi ultimi anni.

Non c'è bisogno di rammentare che da questa parte, in questa legislatura e nella precedente, sono venute proposte di legge, istanze e richiami perchè si adeguassero le norme della legge di pubblica sicurezza a quelli che sono i princìpi, le norme costituzionali.

Quindi, l'urgenza, la fretta con cui abbiamo dovuto approvare in 48 ore questo testo, è dovuta alla carenza del Governo e della sua maggioranza.

Debbo rilevare che nella relazione del collega Schiavone, che esprime il pensiero della maggioranza della Commissione, non si fa nessun accenno a quelli che sono i valori fondamentali della libertà del cittadino, che sono in gioco in questa legge, sebbene questa scaturisca da due sentenze della Corte costituzionale. Sarà dunque bene che io richiami l'Assemblea all'esame attento di questi valori che attengono alla libertà dei cittadini, perchè, quando si parla di legge di pubblica sicurezza, si parla di un complesso di norme che incidono e che interessano la vita del cittadino in tutte le sue manifestazioni. Ed allora mi pare che sarebbe stato opportuno che nella relazione si fosse fatto un esame di come questa legge si inquadra in quelli che sono i diritti fondamentali del cittadino così come sono affermati e

così come si intende che siano garantiti dalla Costituzione.

Qui ci troviamo di fronte ad una legge che porta necessariamente ad esaminare quella che è la condizione del cittadino nella società nazionale e quelli che sono i rapporti che debbono correre, secondo la Costituzione, tra il cittadino e lo Stato. La Costituzione afferma ed intende siano garantiti dei diritti che sono chiamati, nella Costituzione stessa, inviolabili; altri diritti la Costituzione afferma per ciò che riguarda i rapporti civili.

Ora, le sentenze della Corte costituzionale mi pare che abbiano un contenuto di principio che è bene sia chiarito. Innanzi tutto la Corte costituzionale, nell'affermare la illegittimità costituzionale di alcune norme della legge di pubblica sicurezza, ha anche affermato — e questo è uno dei princìpi più importanti che scaturiscono da quelle sentenze — non solo che si deve dichiarare incostituzionale, cioè affetta da illegittimità costituzionale, la legge che è in contrasto con norme precettive della Costituzione, ma che si possono dichiarare incostituzionali anche leggi che sono in contrasto con le norme programmatiche della Costituzione. Affermazione di grande importanza. Noi aggiungiamo (e mi pare che il collega Saggio lo abbia accennato) che la funzione della Corte costituzionale ha un contenuto e dei limiti precisi, cioè dichiarare se una legge è in armonia o meno con la Costituzione. Ora, anche se nella motivazione di una sentenza, *ad abundantiam*, la Corte ritiene di dare delle indicazioni al potere legislativo, il potere legislativo deve rivendicare la sua esclusiva competenza nel legiferare, competenza che deve trovare dei limiti soltanto nella Costituzione.

Dicevo che questo disegno di legge ci richiama all'esame della condizione del cittadino nella società nazionale, cioè nella nostra Repubblica italiana, e ci richiama anche all'esame dei rapporti tra cittadino e Stato. Una sentenza della Corte costituzionale richiama i diritti fondamentali del cittadino; ora noi ci dobbiamo domandare, tutti si debbono domandare, se lo Stato ha il diritto, non formale, ma sostanziale, con tutto il suo contenuto anche morale, di intervenire nei confronti di cittadini che si ritiene si siano posti in una condizione di antisocialità, quando lo Stato stesso non ha assolto, nei confronti di questi stessi cittadini, a quelli che sono gli obblighi sanciti nella Costituzione.

Io so che il tema si allarga, ma tutti i problemi in fin dei conti vanno a convergere su quello che è il punto centrale della nostra situazione nazionale, della nostra situazione politica. La Costituzione, non solo afferma e garantisce la libertà del cittadino, ma afferma anche il diritto del cittadino al lavoro, il diritto del cittadino inabile e disoccupato involontariamente all'assistenza, alla previdenza. Ora, quando noi leggiamo nel disegno di legge del quale ci interessiamo, che possono essere diffidati dal Questore gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro, se facciamo l'esame di coscienza, ciascuno di noi e collettivamente, riteniamo tranquillamente di poter considerare meritevoli di sanzione gli oziosi e i vagabondi validi al lavoro, così genericamente indicati ma non definiti?

FRANZA Bisognerebbe forse che anche noi introducessimo nel nostro ordinamento quell'articolo del Codice sovietico del lavoro che prevede il lavoro obbligatorio.

MANCINELLI. Lasciamo stare, in un Paese nel quale ci sono 2 milioni di disoccupati, in un Paese nel quale, attraverso il cataclisma e le rovine della guerra, ci sono state famiglie distrutte, c'è stato tutto un sovvertimento sociale ed economico, in un Paese nel quale dei bambini sono venuti su abbandonati dai genitori, allontanati dai genitori, nel quale in sostanza è avvenuto un travolgimento dei rapporti e dei valori, è facile dire che ci sono degli oziosi e dei vagabondi abituali, validi al lavoro, nei confronti dei quali deve cadere la ferula sanguinosa di questi provvedimenti

Non voglio qui — e sarebbe facile — sviluppare tutti i motivi di carattere sociale che portano alla delinquenza, motivi che, si potrebbe dire, offrono materia nutrita alla retorica o anche ai comizi. Ma i fatti sono quelli che sono. In un Paese in cui le statistiche ufficiali, comunicate fra lo sbalordimento degli italiani (perchè la maggior parte degli italiani non conosce l'Italia e non si cura neanche di conoscerla) rendono noto che in Italia ci

sono oltre 5 milioni di analfabeti assoluti, e naturalmente più di altrettanti semi-analfabeti, come possiamo parlare di colpire gli oziosi e i vagabondi? Assistiamo inoltre non già ad un grave pericolo ma ad una realtà ormai drammatica quale è la fuga dalla terra di intere popolazioni che abbandonano la montagna ed anche la collina, dove non possono più vivere, e che vengono in città in cerca di lavoro. Si parla del miraggio della città: sì, c'è anche il miraggio della città, il miraggio delle luci al neon Ma intanto centinaia di migliaia di braccianti e di contadini vengono a trovarsi in una situazione strana e contraddittoria.

Onorevole Ministro dell'interno, lei avrà presente la legge del 1939, di buona memoria e di etichetta fascista, la quale contiene delle norme contro l'urbanesimo. Con quella legge si voleva limitare l'afflusso dei contadini e dei braccianti alle città perchè l'Italia, come è risaputo, secondo la volontà di chi in quel momento diceva delle verità storiche, doveva essere rurale. Ora ci troviamo di fronte a questa legge ancora in vigore, in base alle quale un cittadino italiano non può essere iscritto nell'anagrafe di un comune se non dimostra di essere iscritto negli elenchi degli uffici di collocamento del comune stesso, e non può essere iscritto negli uffici di collocamento se non dimostra di essere iscritto nell'anagrafe. In queste condizioni è naturale che avvengano i fenomeni che avvengono nelle grandi città, dove i cittadini acquistano una residenza di fatto illegittima e clandestina, per cui, se trovano lavoro, sono sottoposti al ricatto permanente del datore di lavoro che si avvale di tali situazioni illegittime per imporre condizioni contrarie ai contratti di lavoro Ma se il lavoro non si trova, ecco che un onesto cittadino viene sospinto verso i ripieghi e vive di espedienti, e allora entra nel giro della vita triste e randagia e diventa ozioso e vagabondo. Onorevoli colleghi, io credo che voi sarete tutti d'accordo che non è bello accettare, come eredità di regimi feudali lontani, questa fraseologia di oziosi e vagabondi, che non investe soltanto una questione linguistica e di buon gusto, ma che denuncia appunto questa eredità del passato, dalla quale noi non sappiamo riscattarci. In una società bene ordinata, nella nostra Repubblica, io penso che gli oziosi e i vagabondi, se lo Stato assolvesse al suo compito e la società nazionale provvedesse al suo dovere di dar lavoro a tutti coloro che lo cercano e lo desiderano, questa fraseologia non avrebbe diritto di cittadinanza neanche nelle leggi di prevenzione e di pubblica sicurezza, perchè il triste fenomeno sarebbe irrilevante e reprimibile col Codice penale

Non è inopportuno ricordare ancora che alle condizioni, alle circostanze e ai fatti, che ho richiamato, si aggiunge anche il ridimensionamento delle aziende. Io non voglio discutere qui se sia stato fatto bene o male, se i risultati che oggi si possono constatare siano positivi, se al sacrificio hanno corrisposto i risultati Dico peraltro che, quando sono stati licenziati decine e decine di migliaia di operai dai nostri stabilimenti metallurgici, operai qualificati e specializzati che costituivano un patrimonio non soltanto tecnico, ma morale e di cultura che si è sperperato, si sono sospinti alcuni di questi operai, che pur avevano il senso della loro capacità e della loro dignità, ad una vita irregolare, essi sono stati declassati, sono stati spinti ad una vita di espedienti e forse anche al delitto.

Ecco come in Italia sorgono gli oziosi e i vagabondi! Ecco perchè la legge che noi discutiamo trova naturale ripetere la frase che ricorre da secoli ormai, che noi abbiamo ereditato dai vecchi regimi feudali: oziosi e vagabondi!

Onorevole Ministro, a proposito della legge fascista sulla limitazione delle emigrazioni, le consiglierei di leggere un articolo di Ernesto Rossi — è un po' un guasta-feste Ernesto Rossi — intitolato: « Le frontiere del lavoro ».

Un'altra cosa c'è da osservare: come funzionano cioè gli uffici di collocamento. Tutti ricordano quale grande battaglia noi qui combattemmo contro la legge che il Governo ha voluto imporre con la sua maggioranza per statizzare gli uffici di collocamento. Noi avevamo preveduto quanto è poi accaduto. Ci auguravamo di aver torto e che le nostre previsioni non si avverassero. Invece purtroppo abbiamo avuto ragione e gli uffici di collocamento sono divenuti strumenti — spiace che si debba ancora ripetere la parola, che però indica

un fatto — di discriminazioni, che operano non solo nel senso che ad alcuni onesti operai si dà meno lavoro e meno pane, ma operano in un senso più profondo, onorevole Ministro, perchè ingenerano in questi operai, che si sentono e sono colpiti da un'ingiustizia, la sfiducia nei confronti delle istituzioni democratiche dello Stato

Pertanto, alla stregua delle inadempienze costituzionali per ciò che riguarda i diritti dei cittadini al lavoro, all'assistenza, alla previdenza, alla stregua delle inadempienze costituzionali dello Stato e dei Governi responsabili, noi dovremmo concludere che di fronte all'inadempiente l'altro inadempiente è giustificato? È una norma giuridica di diritto privato; ma è una norma che in questo caso ha un grande e profondo contenuto sociale e contiene anche un grande ammonimento. Noi dovremmo dire che questa legge sul piano politico e morale è incostituzionale perchè lo Stato non può pretendere che il cittadino viva secondo la legge quando è proprio lo Stato che non provvede all'organizzazione ordinata e giusta della società, secondo i suoi obblighi costituzionali

Io non voglio fare l'esame tecnico di questo provvedimento, perchè l'esame dal punto di vista tecnico e strettamente giuridico sarà fatto in sede di emendamenti, se si passerà all'esame degli articoli. Ma dirò che questi provvedimenti hanno tutti l'aria, oggi come in passato, di essere l'indizio, la misura e la confessione dell'incapacità della Pubblica sicurezza, e di essere forse incitamento alla sua inerzia In sede di discussione del bilancio dell'interno, da questa parte ed anche da parte di chi in questo momento parla, sono state richiamate più volte l'attenzione e la responsabilità del Governo su quello che dovrebbe essere lo spirito animatore, su quella che dovrebbe essere la formazione, l'educazione della Pubblica sicurezza. Io non credo che la Pubblica sicurezza abbia in sè lo spirito, si sia formata la piena coscienza etica di quella che è la sua funzione in questa nostra Repubblica democratica fondata sul lavoro

Non faccio della demagogia, perchè noi sappiamo che i corpi di Pubblica sicurezza sono necessari in qualunque regime: però abbiamo sempre denunciato, ed oggi rinnoviamo questa denuncia, che il corpo di Pubblica sicurezza in Italia è stato plasmato ispirandosi alla difesa non sempre di beni fondamentali comuni a tutti i cittadini, ma spesso alla difesa di quelli che sono i beni o i privilegi di una parte.

Vede, onorevole Ministro, alcuni giorni fa un parlamentare ha accompagnato da un questore un sindaco. Si è presentato nell'anticamera e ha pregato l'agente o graduato in borghese che era nell'anticamera stessa di avvisare il questore che un parlamentare e un sindaco desideravano di essere ricevuti. Questo agente o graduato, istintivamente, con la massima ingenuità, domanda al parlamentare a quale partito appartiene e ripete due volte la domanda. Il parlamentare molto calmo gli dice: lei non è autorizzato a fare domande di questo genere, non è autorizzato a fare queste domande a me o a qualsiasi cittadino. Ed allora questo poveraccio, un po' confuso, ha detto: scusi sa, ma è il signor questore che lo domanda

È il questore quindi che dà disposizione di chiedere preventivamente a chi va nel suo ufficio a quale partito appartiene, con tutte le riserve mentali che ciascuno di voi può comprendere

Ora, quando avvengono fatti di questo genere ancora oggi, non più sotto il Governo Scelba ma sotto il Governo presieduto dall'onorevole Segni, vuol dire che c'è qualcosa di inquinato, di profondamente inquinato nel tessuto connettivo della Pubblica sicurezza, che deve essere sanato.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, noi diciamo che sostanzialmente questo disegno di legge, per le ragioni che ho esposto, perchè il nostro Stato è carente nei confronti dei cittadini, è socialmente e moralmente incostituzionale e deve essere respinto.

Ecco perchè noi vi diciamo sul piano concreto, positivo, che dobbiamo limitare il più possibile le interferenze nella vita e nella libertà dei cittadini da parte della Pubblica sicurezza, non per prevenzione o per partito preso, ma per il modo in cui essa è stata plasmata e in cui oggi appare costituita.

Ecco perchè noi diciamo che tutti i provvedimenti che sono proposti o che saranno approvati in questa Assemblea, dalla diffida alle san-

zioni più gravi, devono essere adottati dall'Autorità giudiziaria. E, badate, non diciamo che l'Autorità giudiziaria che rappresenta uno dei poteri, il più delicato, della nostra Repubblica, è perfetta, che realizza la giustizia ideale, giacchè anch'essa è composta da uomini. Purtroppo questo non avverrà neanche quando sarà stato creato il Consiglio superiore della magistratura, perchè anch'esso sarà composto da uomini, anche se magistrati.

Però per la tradizione, per quel senso della dignità e della responsabilità che da decenni e decenni, sia pure un po' attenuato nel triste ventennio, è proprio e connaturato alla funzione giudiziaria, noi pensiamo che il Paese, i cittadini, hanno più fiducia nella Magistratura e pertanto noi riteniamo che anche la diffida debba essere demandata al Magistrato, al Pretore, anche perchè, onorevoli colleghi, la diffida menoma la libertà personale. Si dice il contrario; ebbene, a chi veda un po' a fondo quello che la diffida veramente è, quali sono le sue conseguenze, appare facilmente che anche la diffida si risolve in una menomazione della libertà personale

Intanto la diffida è in contrasto con la disposizione della Costituzione che dice che tutti i cittadini hanno eguale dignità. Nessuno verrà a dirmi che il diffidato — e la cosa non resta segreta, ma si traduce in un controllo, in visite, in pedinamenti — non ha menomata nell'ambiente sociale la sua personalità ed anche la sua libertà

Presidenza del Vice Presidente BO

(*Segue* MANCINELLI). Infatti, quando si crea ad un cittadino una condizione di inferiorità, ne deriva di conseguenza una limitazione obiettiva e soprattutto una limitazione subiettiva, anche perchè, essendo la diffida il primo atto che prelude a provvedimenti più gravi che investono la libertà del cittadino, è evidente che tutti questi istituti sono legati insieme e perciò anche la diffida si deve ritenere che incida sulla libertà del cittadino

Noi riteniamo pertanto che la diffida debba essere irrogata dal Pretore.

Senza seguire od esaminare tutte le norme che disciplinano la materia in questa legge, accennerò soltanto a quelli che secondo noi dovrebbero essere i criteri e le garanzie che dovrebbero accompagnare le norme che disciplinano questi istituti.

Innanzi tutto noi affermiamo che si deve respingere la proposizione secondo cui ci sia un cittadino, il quale non è stato mai condannato, che per la « condotta » e il « tenore di vita », — ed io non so poi cosa significhi il « tenore di vita » in confronto alla « condotta » — dia luogo a sospetti Il cittadino che non è mai stato condannato, come è incensurato di fronte all'autorità giudiziaria che gli rilascia il certificato penale in bianco, così io credo che non possa essere colpito neppure con la diffida.

Ecco perchè noi pensiamo e proponiamo, nel caso che si passi all'esame della legge, che anche per la diffida sia posta la condizione di precedenti condanne per taluni reati e per taluni titoli di reato. Noi pensiamo che non basti dire « oziosi e vagabondi »: si dovrà trovare una frase che sia meno generica, meno umiliante, non solo per coloro che si dovrebbero definire tali, ma per il nostro Paese. Si aggiunga « disoccupati involontari » con intesa che debbono essere la Pubblica sicurezza e il Magistrato che debbono accertarsi della involontarietà dello stato di disoccupazione.

Altra esigenza che poniamo per l'applicazione di tutte queste forme di prevenzione, che poi riguardano il piano morale oltre che quello materiale, è questa, che quando si dice « che diano fondati motivi di sospetto o di essere proclivi al delitto » si debba dire « che diano fondati motivi per fatti concreti di essere dediti al delitto », non di essere « proclivi », perchè questo è un processo alle intenzioni. Noi chiediamo che per ogni provvedimento si richieda la motivazione, che del resto è già prevista nella legge ma non per tutte le sanzioni e per tutti i provvedimenti. La proposta di tutti questi provvedimenti viene dal Questore e non può venire che dal Questore, perchè altrimenti svuoteremmo la funzione della Questura, quella che è la sua competenza funzionale e la sua ragione di essere Qui occorre però richiamare quanto altre volte è stato detto e quante altre volte è stato chiesto. Quando l'Autorità giudiziaria si trova di fron-

te ad una proposta motivata del Questore che riguarda la libertà e l'onorabilità dei cittadini, l'Autorità giudiziaria deve fare degli accertamenti, deve controllare se la Pubblica sicurezza ha raccolto elementi concreti, elementi seri. Attraverso quali strumenti la Magistratura fa questo? Qui ritorna l'esigenza che la Magistratura abbia a propria disposizione un Corpo di agenti che sia alle sue dipendenze, cioè alle dipendenze del Ministero della giustizia, perchè altrimenti tutto resta praticamente ed obiettivamente in mano alla Questura.

Lei, onorevole Ministro, che ha esperienza anche forense, sa quanto gli avvocati debbono spesso faticare per liberare l'imputato da quella che è la rete di sospetti, di prove incompiute e di travisamento di fatti presentati dalla Questura per amore di istituto (perchè la Questura ha bisogno di dimostrare, quando avviene un delitto, che ha trovato il colpevole, ed è una cosa umana); quanto gli avvocati debbono faticare per convincere i giudici che le prove portate dalla Questura non sono prove, quanto si deve lavorare per demolire talvolta i castelli che la Questura ha messo insieme, non per male fede, per carità!

Ed allora tutta la nostra impostazione, tutto ciò che abbiamo detto quando riassumiamo la nostra posizione nella esigenza che questi provvedimenti debbano essere adottati dalla Magistratura, diventa poco operante quando la Magistratura non ha lo strumento di accertamento, di indagine, di controllo, e si deve attenere al rapporto della Questura, oppure si deve servire per le indagini della Questura stessa. A questo proposito, quantunque questa non sia la sede, è bene che il Senato faccia presente ancora al Governo la esigenza che il Procuratore della Repubblica non sia alle dipendenze del Potere esecutivo, o non sia sotto l'influenza del Potere esecutivo, ma goda della posizione e delle garanzie che gli derivano dall'essere un magistrato, assolutamente indipendente

Noi non possiamo pretendere che la legge preveda tutti i casi, siamo perfettamente d'accordo, abbiamo una certa esperienza tutti, però noi pensiamo che debba esigersi che il campo della discrezionalità sia ridotto al minimo possibile. Noi affermiamo, e si chiederà negli emendamenti, che il cittadino, che è proposto per alcuni provvedimenti di polizia, debba avere in ogni caso il diritto all'assistenza e alla difesa. Attualmente la legge lo prevede, ma pensiamo che questo principio debba essere introdotto anche per ciò che riguarda la diffida; riteniamo che anche per la diffida debba esservi il diritto di ricorso fino alla Cassazione.

Vi è una questione poi che nel disegno di legge non è chiara. Onorevole Ministro dell'interno, faccio una domanda specifica: intende il Governo abolire le colonie di confino? Quando si dice che un cittadino può essere obbligato a risiedere in un Comune, non è chiaro se questo Comune sia la colonia di Ustica o di Ponza, che sono legate per me e per molti altri a ben tristi ricordi. Attendo su questa domanda una sua precisa risposta.

E vi è la questione di coloro che sono stati mandati al confino in queste ultime settimane, dopo la sentenza della Corte costituzionale e prima. Noi pensiamo che il Governo avrebbe agito molto correttamente se avesse disposto la sospensione di ogni attività delle Commissioni di confino, perchè è vano dire, e non convince nessuno, che la Corte costituzionale non si è occupata in modo particolare del confino, quando implicitamente, con le sue sentenze, con le sue affermazioni, ha liquidato il confino stesso. È una cosa ben triste che il Governo, anche in questi giorni, abbia riunito le Commissioni di confino in Sicilia, composte come sono composte, in contrasto ed in opposizione aperta con le affermazioni della Corte costituzionale e con le esigenze della coscienza pubblica.

A proposito del foglio di via obbligatorio, voglio ricordare al Senato e all'onorevole Ministro due episodi che si sono inseriti nel processo Montesi.

Quell'ottimo cittadino che risponde al nome di Montagna aveva acquistato un appartamento dove abitavano due poveri vecchi, i quali si illudevano di poter usufruire ancora di quella lunga permanenza che il blocco garantiva loro. Montagna è passato sopra a queste cose; si è rivolto al questore; foglio di via obbligatorio; la casa è stata libera: questi due disgraziati erano stati cacciati. C'è poi il ricordo di quel teste, di cui non rammento il nome, mi pare un pittore, che dava fastidio. Venuto a Roma

da Milano, con un foglio di via obbligatorio è stato rapidamente impacchettato e restituito a Milano.

Questo dimostra come attraverso il foglio di via obbligatorio si siano sempre perpetrati degli abusi, e si siano anche talvolta compiuti dei bassi servizi. La colpa non è di questo o di quel funzionario di pubblica sicurezza, perchè nella Pubblica sicurezza ci sono anche dei galantuomini, anche se vi sono delle pecore segnate. La colpa è dell'istituto, che noi dobbiamo combattere.

Per concludere questo mio intervento, che non ha voluto essere nè un intervento a carattere tecnico nè un intervento particolarmente giuridico, io dico che, anche con tutte le garanzie che noi chiederemo e che il Senato ed il Parlamento vorrà attuare per difendere la libertà e la dignità dei cittadini, fino a che non si creeranno condizioni tali per cui nel nostro Paese tutti i cittadini possano vivere onestamente con il loro lavoro, e tutti possano essere certi dell'assistenza e della previdenza in caso di malattia, di infortuni e per la vecchiaia, fino a che non si avrà la sicurezza sociale, ogni legge di questo genere sarà ingiusta ed i cittadini avranno il diritto di dirci: voi che non provvedete alla nostra vita, secondo la Costituzione, voi che non provvedete all'educazione dei nostri figli, all'assistenza dei nostri vecchi, voi non avete il diritto di colpirci come violatori della legge: i violatori della legge siete voi! (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Ho sentito riemergere in questa discussione argomenti che ritenevo già superati dalla discussione dei tre disegni di legge che erano stati presentati al Parlamento dal Governo, dal senatore Terracini, dal senatore Picchiotti, le cui proposte erano le più drastiche, ma che poi vennero fuse con quelle del disegno di legge Terracini. Quando ho sentito perciò il senatore Mancinelli e gli altri oratori della sinistra scagliarsi contro il progetto di legge governativo perchè, per esempio, prevede la applicazione delle misure di sicurezza, tra gli altri, agli oziosi, ai vagabondi validi al lavoro, ed a coloro i quali si ritiene che vivano di proventi di reato o siano proclivi al delitto (l'onorevole Mancinelli esclamava addirittura: qui si fa il processo alle intenzioni!) ho voluto rileggere il disegno di legge dei senatori Terracini e Picchiotti.

Ora questo disegno di legge prevedeva proprio che le misure di sicurezza si applicassero agli oziosi, ai vagabondi abituali validi al lavoro...

MANCINELLI. Io sono l'onorevole Mancinelli, non l'onorevole Terracini.

JANNUZZI. D'accordo, onorevole Mancinelli. Però io ho sentito pochi momenti fa esaltare dalla sua parte il disegno di legge Terracini-Picchiotti, come quello che, contro tutti i principi reazionari che sarebbero contenuti nel disegno di legge del Governo, sarebbe ispirato a concetti di democraticità di cui la sua parte si asserisce unica custode.

AGOSTINO. Nel corso della discussione avvenuta nella prima Commissione io proposi l'abolizione di tutti gli articoli relativi al confino.

JANNUZZI. In prima Commissione sembrava pacifico questo punto: che le misure di sicurezza dovessero applicarsi (leggo il testo del disegno di legge Terracini) agli oziosi, ai vagabondi validi al lavoro, a coloro che per la loro condotta e il loro tenore di vita debba ritenersi vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di reato, a coloro che diano per le loro manifestazioni fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere. (*Commenti dalla sinistra e segni di approvazione dal centro destra*).

LUSSU. Lei è in polemica con l'onorevole Terracini, non con l'onorevole Mancinelli.

JANNUZZI. Io sono in polemica con tutta la sua parte, onorevole Lussu, ricordando quali siano le proposte dell'onorevole Terracini. Difatti, poichè ho sentito dire proprio dalle sinistre che le proposte del Governo sarebbero manifestazione di reazionarismo o di concezioni

feudalistiche, ho voluto rammentare che, nella elencazione fatta in questo disegno di legge, in sostanza non si fa che meglio articolare concetti che erano già stati acquisiti dalla prima Commissione proprio per la rispondenza tra le idee del Governo e quelle di un disegno di legge che porta le firme di Terracini, Picchiotti, Gramegna e altri parlamentari socialisti e comunisti.

E le idee sono queste: difesa della società, contro coloro che, dediti all'oziosità e al vagabondaggio (deliberatamente e non involontariamente) dediti al delitto, dediti ai traffici illeciti, costituiscono un permanente attentato alla libertà del cittadino in quanto menomano le condizioni di sicurezza e di ordine a cui una civile convivenza ha diritto. Non dimenti chi nessuno che quando si sia a difendere i princìpi della Costituzione che tutelano la libertà, non bisogna preoccuparsi di coloro che violano le leggi quanto della generalità dei cittadini, laboriosa, tranquilla e onesta, che ha diritto di vivere e progredire non costantemente preoccupata di preservarsi dai malefici effetti del vizio, della disonestà o della delinquenza altrui.

Che cosa c'è di incostituzionale in questo disegno di legge?

BOCCASSI. L'abuso.

JANNUZZI. Se dovessimo preoccuparci degli abusi nell'applicazione delle leggi, non dovremmo più fare una legge. Quello che è necessario è che nelle leggi siano contenute sufficienti garanzie perchè gli abusi non avvengano o siano i minori possibili. Queste garanzie nel disegno di legge certamente ci sono.

Lo spirito della Costituzione è questo: si è voluto innanzitutto escludere che i provvedimenti di polizia possano essere determinati da motivi politici. E difatti i motivi di carattere politico qui esulano anche dalle intenzioni del Governo proponente. Si è voluto escludere che i provvedimenti limitativi della libertà personale fossero di competenza dell'autorità amministrativa, ritenendosi maggiore garanzia quella offerta dall'autorità giudiziaria, ed a questo concetto risponde il disegno di legge. Si è ritenuto che fosse garanzia dell'incolpato quella di avere una difesa, e qui la difesa è largamente assicurata sotto un duplice aspetto: del diritto che egli ha a farsi assistere da un difensore e dell'applicabilità a suo favore delle norme degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale, che impongono al Tribunale l'obbligo di invitarlo a fare le dichiarazioni che creda nel suo interesse e di farle inserire nel verbale, e danno al Tribunale medesimo la facoltà di eseguire le più larghe investigazioni sulla sua condotta, servendosi sia degli organi di polizia, che di tutti gli altri organi che siano in condizioni di fornire elementi sicuri per un fondato giudizio.

Si è sostenuto che nella diffida che fa il Questore, accompagnata dall'ordine di rimpatrio, vi sia una incostituzionalità, in quanto con ciò il Questore, organo amministrativo, e non l'organo giudiziario, avrebbe facoltà di limitare la libertà di circolazione del cittadino. Ora la disposizione del vigente art. 157 della legge di pubblica sicurezza che prevede il provvedimento di rimpatrio intimato dal questore è stata già esaminata dalla Corte costituzionale. Nostra preoccupazione deve essere quella di non porci contro i princìpi della Costituzione; e la maggiore garante della Costituzione italiana dobbiamo ritenere che sia la Corte costituzionale.

FRANZA. Speriamo che la Corte costituzionale non muti parere.

JANNUZZI. La Corte costituzionale non cambierà parere. Comunque, noi ci atteniamo in questo momento a sentenze già emanate. E stando alle motivazioni di tali sentenze, si rileva appunto che la Corte costituzionale è giunta alla conclusione di non ritenere incostituzionale l'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza, se non in quanto il provvedimento del Questore non sia motivato o si riferisca a semplici sospetti e non a fatti concreti. Sotto ogni altro aspetto — e quindi anche per quanto riguarda la parte sostanziale della norma secondo cui il Questore può intimare alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza il rimpatrio e può vietarne il ritorno nel comune dal quale sono state allontanate — la Corte costituzionale ha ritenuto che l'articolo in questione

non dovesse cadere sotto la sanzione di incostituzionalità. Il Questore può intimare il rimpatrio, ma non la traduzione obbligatoria dell'intimato, il quale provvedimento, secondo l'articolo 2 del disegno di legge, può essere disposto solo dall'Autorità giudiziaria come effetto della infrazione all'obbligo del rimpatrio accertata in una sentenza penale. Inoltre il Questore può ordinare, sì, il rimpatrio, ma deve revocarlo in qualsiasi momento quando le condizioni per le quali era stato intimato vengano a cessare. Si tratta, dunque, soltanto di una misura preventiva che vieta a determinate persone di vivere in un luogo fuori della loro abituale residenza quando non diano giustificazione del motivo che le ha indotte a recarvisi e siano considerate come pericolose per la sicurezza e l'ordine della collettività in quel luogo... (*interruzione del senatore Cerabona*) ...persone che si erano allontanate, come viene ora giustamente osservato dal senatore De Pietro, dalla loro residenza, proprio allo scopo di minacciare la sicurezza altrui in comune diverso dal proprio.

TAMBRONI, *Ministro dell'interno*. Giorni fa un deputato che non appartiene alla mia parte politica è venuto da me per pregarmi di farlo proteggere da un tale che non era della sua città e che era venuto a Roma per minacciarlo.

AGOSTINO. Allora che sta a fare l'Autorità giudiziaria?

JANNUZZI. E vengo all'istituto della sorveglianza speciale previsto dall'articolo 3 e seguenti. Che cosa ci sia in questo istituto, così come è previsto in questo disegno di legge, di incostituzionale, in che cosa il disegno di legge possa menomare la libertà dei cittadini, di quei cittadini che sono elencati nell'articolo 1 e dei quali abbiamo detto che sono, essi, a minacciare la libertà di coloro che vivono quietamente e onestamente, non so ancora rendermi conto.

La denuncia deve essere fatta dal Questore, dopo che la diffida è rimasta infruttuosa, con specifica motivazione, al Tribunale il quale provvede, in Camera di Consiglio, con l'applicazione, come ho detto, degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale e con l'intervento di un difensore. Il provvedimento del Tribunale è soggetto ad appello e il provvedimento di appello è soggetto a ricorso per Cassazione. Sono applicabili, in quanto la legge lo consenta, tutte le disposizioni del Codice di procedura penale sugli appelli e sui ricorsi.

Mi domando in quale condizione più favorevole debba essere messo il cittadino per far valere la sua innocenza, ove vi sia, e per dimostrare eventualmente che le accuse che gli sono state rivolte non siano attendibili.

Venendo a parlare della specie di misura di prevenzione prevista dal disegno governativo, dirò anche qui che questo in sostanza non si discosta gran che dalle proposte del senatore Terracini che, senza usare il termine « sorveglianza speciale », si riportano alle misure di sicurezza previste dai numeri 1, 2 e 3 del terzo comma dell'articolo 215 del Codice penale.

Non è necessario che ricordi al Senato che l'articolo 215 del Codice penale, nella parte testè ricordata, prevede appunto la libertà vigilata, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o Provincie, il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche. Le proposte del senatore Terracini sono dunque identiche se non più rigide di quelle del Governo.

Secondo il disegno di legge governativo il Tribunale intima agli interessati di ricercarsi un lavoro (e questo non mi sembra violazione della libertà personale!), di fissare la propria dimora, di farla conoscere entro un termine all'Autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'Autorità medesima. In ogni caso il Tribunale prescrive all'interessato di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti, di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza. Prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'Autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di pro

stituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Queste misure e prescrizioni rientrano nel comune concetto di libertà vigilata. Ad esse può aggiungersi il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o Provincie o l'obbligo di soggiorno in un Comune. Disposizioni tutte che, come ho detto, sono comuni a quelle contenute nella proposta Terracini col riferimento che essa fa al Codice penale e che costituiscono, con le altre già ricordate, il meno che si potesse richiedere per soggetti già diffidati e ritenuti pericolosi per la sicurezza o per la moralità pubbliche.

È stato obiettato che i provvedimenti colpiscono individui nei confronti dei quali l'attività delittuosa è soltanto presunta. (*Interruzioni dalla sinistra*).

Ma qui la risposta è semplicissima! Innanzi tutto ci sono persone che si dedicano al reato e che non sono prese nelle maglie della Giustizia, ma la cui attività rivela la provenienza illecita delle fonti di vita. Ma c'è un'altra categoria di persone, che, pur essendo denunciate all'Autorità giudiziaria, riescono a sottrarsi alla pena o alla sua esecuzione attraverso quella serie di disposizioni della legge penale che sembrano fatte quasi per favorire l'imputato. A parte le assoluzioni con formula dubitativa, l'amnistia, il condono, la pazzia, la sospensione condizionale della pena, la liberazione condizionale, ed anche certe dichiarazioni di non punibilità per infermità di mente riferentisi ad imputati che istantaneamente... guariscono dopo il processo, sono tutte ipotesi che, mentre esauriscono il debito dell'imputato di fronte alla giustizia penale, non escludono la sua sociale pericolosità.

È bene non ricordare qualche cosa che è caduto sotto i nostri occhi proprio in questi giorni! È bene non ricordare un caso di dichiarata non punibilità per infermità di mente di una donna rivelatasi poi lucidissima, poichè questa è una pagina veramente non commendevole della vita giudiziaria e della vita morale italiana! (*Interruzione del senatore Agostino*).

È a queste persone che si rivolgono le disposizioni di legge in esame; costoro, pur non essendo soggetti a condanna o ad esecuzione di pena, possono ugualmente essere pericolosi per la sicurezza, per la moralità o per l'ordine pubblico.

Su questo ultimo punto — ordine pubblico — desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro perchè mi pare che il disegno di legge vada integrato. In esso si fa infatti soltanto l'ipotesi di « persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica » senza alcun accenno all'ordine pubblico.

La legge di pubblica sicurezza, invece, all'articolo 157 stabilisce che il provvedimento del rimpatrio si applica « alle persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità ». La Corte costituzionale ha ritenuto che tutte tre queste ipotesi debbano intendersi come rientranti « nei motivi di sanità e di sicurezza » previsti dall'articolo 16 della Costituzione.

In proposito voglio ricordare e sottoporre all'attenzione del Senato e dell'onorevole Ministro la considerazione che, sotto questo riguardo, la Corte costituzionale ha ritenuto che, all'infuori dell'obbligo della motivazione e del riferimento a fatti concreti e non a sospetti, la norma dell'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza non contrasti con l'articolo 16 della Costituzione.

L'espressione « riferimento a fatti concreti e non a sospetti » deve intendersi nel senso che non occorra la prova piena dell'esistenza dei fatti poichè altrimenti, se ci fosse, per esempio, la prova piena di reati commessi, evidentemente non dovrebbe adottarsi un provvedimento di polizia ma sporgersi una denuncia all'Autorità giudiziaria e non per la applicazione di un mezzo preventivo, ma di una sanzione punitiva. Tuttavia i fatti debbono avere una base di realtà e di concretezza e non essere originati da ingiustificata prevenzione o da dubbi immaginari.

Sotto ogni altro aspetto la Corte costituzionale ha ritenuto che l'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza non è incostituzionale nemmeno per quanto riguarda la sua applicabilità ai pericolosi per l'ordine pubblico, quantunque la Costituzione menzioni soltanto, all'articolo 16, la sicurezza e la sanità pubblica. Per sicurezza, ha detto la Corte costituzionale, deve intendersi quella condizione nella quale tutti i cittadini possono svolgere la propria

lecita attività senza essere minacciati da offese alla propria personalità fisica e morale. Per moralità deve intendersi la condizione che consente ai cittadini di non essere turbati da fatti pregiudizievoli anche alla sanità o tali da favorire lo sviluppo della delinquenza nel campo dei costumi. Nel duplice ordine di concetti di sicurezza e di moralità previsti dalla Costituzione rientra quell'ordine pubblico che non ho visto riportato nel disegno di legge a differenza dell'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza, e che la Corte costituzionale ha ritenuto esplicitamente soggetto a tutela. E tutelare l'ordine pubblico non significa preservare la collettività da legittime manifestazioni di natura politica o sociale ma da quelle manifestazioni pubbliche di ribellione e di insofferenza per la legge, per le disposizioni legittime delle Autorità o per i princìpi della morale comune in cui si concreta l'ordine, cioè quel complesso di regole che assicurano alla generalità dei cittadini un vivere fisicamente sicuro e moralmente sano. Perciò, sul presupposto che quando l'articolo 157 della legge di pubblica sicurezza dà come motivo per l'applicazione delle misure di sicurezza l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la moralità pubblica, ciò non è, secondo la Corte costituzionale, in contrasto con la Costituzione che usa soltanto la dizione sicurezza e sanità pubblica, io chiederò che la norma sia estesa, per quanto riguarda i motivi, anche all'ordine pubblico.

Disposizione molto giusta del disegno di legge è poi quella che sottopone a convalida i provvedimenti di confino emanati dopo la Costituzione. In questo è una garanzia per coloro che ne sono stati colpiti. In questi ultimi tempi si sono fatte accuse circa abusi che si sarebbero verificati in proposito. Ritengo che queste accuse non siano esatte, ma è certo che la convalida cui devono essere sottoposti i provvedimenti di confino già applicati e con le stesse forme procedurali previste per i nuovi provvedimenti è il mezzo migliore per correggere eventuali errori.

Debbo richiamare infine l'attenzione del Senato sopra un ultimo punto: i provvedimenti di sicurezza e di prevenzione intanto sono efficaci in quanto sono tempestivi e raggiungono con rapidità il loro scopo. Perciò quando il disegno di legge, non nel testo proposto dal Governo, ma nella modifica apportata dalla Commissione, prevede che il ricorso in appello abbia effetto sospensivo, esso toglie al provvedimento di prima istanza proprio quel carattere di maggiore efficacia, che è dato dalla rapidità e dalla tempestività dell'intervento dell'organo di polizia diretto al fine di ottenere che la persona ritenuta pericolosa sia immediatamente posta in condizione di non nuocere. La non sospensione è prevista soltanto per il caso di ricorso per Cassazione, ma io chiederò che sia applicata anche per il caso di ricorso in Appello. Nessuna preoccupazione vi può essere per l'incolpato perchè nel disegno di legge sono previsti termini brevissimi sia per la presentazione dei ricorsi sia per le decisioni. Il cittadino colpito erroneamente da un provvedimento di prima istanza è messo perciò in condizione di poter ottenere facilmente il provvedimento definitivo che decida in senso a lui favorevole. D'altra parte, come dirò sostenendo l'emendamento che vado a proporre, trattasi non di condanna penale ma di provvedimento a carattere amministrativo, per sua natura eseguibile nonostante gravame.

Dette queste cose in linea generale, debbo dichiarare di ritenere che il provvedimento, che il Governo presenta al Senato, stralciato dalla più ampia riforma della legge di pubblica sicurezza, meriti la nostra approvazione, perchè è innegabilmente atto di difesa sociale nell'ambito dei princìpi costituzionali. Voglio chiudere questo mio intervento ricordando che la Corte costituzionale, a proposito della inviolabilità della libertà personale del cittadino, ha ammonito che le disposizioni dell'articolo 13 della Costituzione sono, sì, di immediata attuazione, ma non vanno intese quale garanzia di indiscriminata e illimitata libertà di condotta, tanto vero, ricorda la Corte, che nello stesso articolo e nei successivi sono fissati espressamente dei limiti. Alcuni di questi limiti, deferiti alla legge, sono posti da questo disegno che io mi auguro ottenga, anche perchè, come ho già detto, sui princìpi informatori sembravamo inizialmente essere tutti d'accordo, la piena ed intera approvazione del Senato repubblicano. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se rispondono a verità le voci di numerosi licenziamenti fra il personale dell'Opera Valorizzazione Sila e, in caso affermativo, se non ritenga necessario, per evitare odiose discriminazioni e non meno odiosi favoritismi, che tornerebbero a danno della stessa Opera Valorizzazione Sila, dei contadini e della produzione, fissare — sentito il parere delle Associazioni Assegnatari che, secondo i ripetuti impegni del Ministro, dovranno far parte degli organi di direzione dell'Ente — i criteri oggettivi da seguire nella scelta dei licenziandi, difendendo i tecnici e tenendo conto dei molti elementi dei cosidetti uffici stampa e propaganda, dei funzionari di partito, degli ufficiali a riposo ed altri pensionati, del personale raccogliticcio e senza alcuna capacità tecnica al quale sono affidati servizi delicati, di quegli elementi che si sono distinti nelle persecuzioni di varia natura (non escluse le aggressioni e le minacce) ai danni dei contadini.

Se non ritiene di dover disporre contemporaneamente ai licenziamenti o prima degli stessi un serio taglio nelle spese generali (automobili, cancelleria, illuminazione, viaggi, fitti, propaganda, ecc.) indispensabile dopo sei anni di sperpero e di malcostume (214).

SPEZZANO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, perchè voglia specificare: 1) quali e quanti boschi sono stati abbattuti nei terreni espropriati dall'Opera Valorizzazione Sila nei comuni di Acri, Longobucco, Celico, Spezzano Sila, ed il quantitativo di legname ricavato; 2) gli acquirenti di detti boschi o del legname; 3) il prezzo e le altre modalità contrattuali;

e per sapere se: *a*) tutti i tagli sono avvenuti in forza di contratto di vendita; *b*) se l'Opera Sila ha tagliato direttamente dei boschi e quali; *c*) come è stato utilizzato il legname ricavato; *d*) se vi sono state vendite, le generalità degli acquirenti ed il prezzo pagato; *e*) se vi sono stati furti di alberi o di legname e quale approssimativamente ne è stato l'ammontare; *f*) se sono state presentate denuncie al riguardo e quale esito hanno avuto; *g*) se si sono verificati incendi nei territori suddetti e se sono stati ritenuti casuali o dolosi (215).

SPEZZANO.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se il Governo, nonostante l'agitazione di tutto il mondo artistico e culturale italiano, mantiene la decisione d'inviare in America le più mirabili opere dei nostri Musei e delle nostre Gallerie, contro la diffusa e concorde opinione pubblica impressionata dal pericolo a cui si espongono queste opere d'arte, pericolo non escluso in alcun modo da cautele e assicurazioni (216).

SMITH, NASI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a seguito della grave situazione creatasi in Puglia, ed in modo particolare nelle provincie di Brindisi e Lecce, nel settore vitivinicolo, per la difficoltà di collocare il prodotto ad un prezzo equamente rimunerativo. Se l'onorevole Ministro sia a conoscenza che: *a*) alla data di oggi, in alcuni grossi centri della provincia di Brindisi, una buona parte delle uve è tuttora invenduta; *b*) del tutto insufficiente, per vari motivi si appalesa l'azione dei Consorzi agrari e delle Cantine sociali; *c*) la sorveglianza per impedire a norma delle vigenti leggi la sofisticazione del prodotto, è quasi nulla; *d*) gli Istituti di credito non concedono sufficienti finanziamenti alle Cantine sociali mentre insistono presso i produttori per l'im-

mediato pagamento dei prestiti; *e*) se, infine, l'onorevole Ministro è consapevole di quella che potrà essere la situazione dei piccoli proprietari nel prossimo inverno, nelle stesse provincie pugliesi, per l'assoluta mancanza del raccolto delle olive a causa delle nevicate dello scorso febbraio e per la scarsità della produzione del tabacco dovuta alla insufficienza delle piogge (946).

MESSE.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se intenda assegnare una pensione alla famiglia dell'eroico Sante Zennaro, ucciso mentre, per primo, a Terrazzano, tentava di liberare cento bimbi tenuti, per oltre cinque ore, legati e continuamente minacciati di morte (947).

LOCATELLI.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere perchè il manicomio di Aversa, ha dimesso il pazzo Arturo Santato, il triste protagonista della spaventosa tragedia di Terrazzano (948).

LOCATELLI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere come intende premiare le insegnanti Paola Susini, Livia Tabadion e Giovanna Novetti che tanto fecero per incoraggiare i bimbi legati e minacciati dai banditi fratelli Santato, mostrando così, ancora una volta, quanto è profondo, tra gli insegnanti, l'affetto per gli scolari ad essi affidati (949).

LOCATELLI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se non ritenga doveroso promuovere il conferimento di una onorificenza alla memoria del giovane operaio Sante Zennaro il cui eroico sacrificio ha permesso di eliminare il mortale incubo che a causa della furia omicida di due pazzi, ha pesato per lunghe ore sulle scolaresche, sulle maestre e sulla intera popolazione di Terrazzano di Rho e se inoltre non considera indispensabile disporre un provvedimento perchè la famiglia del Zennaro, la quale trovasi in condizioni di indigenza, possa fruire di una pensione adeguata a compensare il contributo finanziario venuto a cessare a causa della tragica morte del loro congiunto (950).

MONTAGNANI, ALBERGANTI.

Al Ministro dell'industria e del commercio, premesso che alla Società « Breda elettromeccanica locomotive » di Sesto San Giovanni, esistono stagnazioni, incerta prospettiva e criticabile organizzazione della produzione e premesso inoltre che la Direzione invece di affrontare una siffatta situazione con una razionale attività intesa a difendere le ragioni di vita dell'azienda sollecitando commesse e provvedendo a quanto è indispensabile allo sviluppo e al coordinamento della produzione, non trova di meglio che ricorrere a misure liberticide contro le maestranze e la loro « Commissione interna » ed a riduzione di ore lavorative con parallela decurtazione dei già magri salari: tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono che il Governo faccia conoscere se non ritiene di intervenire con la necessaria urgenza e con i mezzi adeguati non solo per assicurare all'azienda un sufficiente ed omogeneo carico di lavoro, per eliminare le ricorrenti voci di smembramento di essa, ma anche per esigere dalla Direzione un maggior impegno per una più efficiente organizzazione aziendale e l'assoluto rispetto degli accordi liberamente contrattati e di tutti i diritti dei lavoratori e delle loro democratiche istituzioni, rispetto che non è soltanto un dovere costituzionale, ma anche una necessità aziendale, nel senso che non vi può essere efficienza produttiva là dove si fa offesa alle inalienabili libertà del cittadino lavoratore (951).

MONTAGNANI, ALBERGANTI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se sono a conoscenza che l'impresa S.I.C.E.L.P. dei fratelli Scalera, appaltatrice per 490.000.000 dei lavori per la costruzione del canale di irrigazione della riva destra del Neto (provincia di Catanzaro), pur essendo già scaduto il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, ne ha finora eseguito meno di un quarto del-

l'intero e cioè per appena 120 milioni; che questo ritardo è oltremodo dannoso per l'economia di tutto il crotonese, non solo perchè rinvia ancora la irrigazione di 4.000 ettari di terra, ma anche perchè aumenta la disoccupazione che ha raggiunto ormai limiti davvero impressionanti; che l'impresa non paga da tempo i lavoratori tanto che questi sono stati costretti a dichiarare lo sciopero.

Chiede di sapere inoltre quale è la percentuale sull'importo dei lavori assegnata al Consorzio di bonifica, stazione appaltante, e se, fra gli obblighi dello stesso, vi è anche quello di pagare direttamente l'impresa per ogni stato di avanzamento; se non ritengono di dover procedere a quanto necessario per risolvere il contratto con l'impresa inadempiente o quanto meno di obbligare il consorzio a pagare direttamente i lavoratori (952).

SPEZZANO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a sua conoscenza che il dirigente il centro di Cutro dell'Opera Valorizzazione Sila ha imposto ad alcuni assegnatari della zona di eseguire lavori di scavo per ricerca di acqua stabilendo che i lavori suddetti verranno pagati solo se le ricerche avranno esito favorevole.

In caso affermativo se e quali provvedimenti intenda prendere per difendere i diritti dei lavoratori; per evitare che sistemi come quelli usati a Cutro durino ancora (953).

SPEZZANO.

Al Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga giusto sollecitamente intervenire a sanare la situazione determinatasi al comune di Canosa, dove il prefetto di Bari, non soltanto ha sospeso il Consiglio comunale per avere bocciato quale candidato sindaco il segretario della sezione locale della Democrazia cristiana, ma lo ha nominato Commissario, in evidente dispregio di ogni principio democratico (954).

SPEZZANO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è vero che parte (circa 40 ettari) del terreno Carnevale (agro di Cutro) espropriato al barone Barracco dall'Opera Valorizzazione Sila, dopo essere stato quotizzato ed assegnato ai contadini, è stato dato a certi Rizzuti Rosario da Cutro e Rizzuti Fedele da San Giovanni riducendo di conseguenza le quote dei singoli assegnatari; in caso affermativo i motivi che hanno ciò determinato, ed il titolo al quale i detti Rizzuti hanno avuto il terreno (955).

SPEZZANO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a sua conoscenza che l'Opera Valorizzazione Sila non fornisce per questa annata agraria il grano da seme ed il concime agli assegnatari di Cutro e quali provvedimenti intende adottare perchè venga rispettata la lettera e lo spirito della legge istitutiva dell'Opera Valorizzazione Sila e finiscano i soprusi che durano da sei anni (956).

SPEZZANO.

Ai Ministri del tesoro e delle finanze, per conoscere i motivi in base ai quali è stata operata sugli stipendi degli impiegati degli uffici distrettuali delle Imposte dirette ed indirette una notevole ritenuta per avere essi esercitato nel dicembre scorso il diritto di sciopero per una loro legittima rivendicazione di natura squisitamente economica.

Perchè in alcuni uffici distrettuali la ritenuta, superiore al quinto dello stipendio, è stata distratta in un'unica soluzione quando la legge, in questi casi, stabilisce la rateizzazione delle ritenute stesse.

Quale sia la precisa destinazione di queste somme detratte dagli stipendi di migliaia di impiegati rei soltanto di avere esercitato un loro legittimo diritto (957).

MARIOTTI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se non creda insistere presso la Direzione delle ferrovie Calabro-Lucane, perchè sia, con urgenza, reso civile ed umano il servizio sulla Matera-Ferrandina, dove sono ancora in attività vecchie vetture antigieniche, sporche, senza luce, che offendono, oltretutto, la dignità dei viaggiatori; se non si creda doveroso mi-

gliorare i locali della Stazione ferroviaria di Ferrandina e le adiacenze di essa, in completo abbandono (958).

CERABONA.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se egli confermi ed avvalori il proposito di certi ambienti di inviare oltre Oceano un notevole numero di capolavori che sono la espressione più pura del genio artistico italiano e che costituiscono tale ingente patrimonio nazionale da non consentire a chicchessia di sottoporli al più impensabile dei rischi (959).

MARIOTTI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere per quale ragione l'assistenza di malattia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, non è corrisposta ai pensionati titolari di pensione in applicazione della Convenzione italo-francese per le assicurazioni sociali del 31 agosto 1948, come nel caso di Carrera Domenico fu Giuseppe, nato e residente a Magnano (Vercelli), numero d'iscrizione alla « Securité Sociale » A M 3-31-00175 — 574200 (*en droit de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie*) (2377).

FLECCHIA.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere come giudichi il fatto che, nonostante la sentenza di illegittimità costituzionale dell'articolo 113 del testo unico delle leggi fasciste di pubblica sicurezza resa dalla Corte costituzionale fin dall'aprile 1956, vengano tuttora notificati decreti di citazione per procedimenti penali in base ad asserite contravvenzioni di tale articolo, come testimonia il decreto del Presidente di Casarano in data 27 agosto 1956 intimato a Luigi Portone cui viene ordinato di presentarsi all'udienza del 12 ottobre allo scopo di difendersi dalla imputazione di contravvenzione al detto articolo 113 testo unico di pubblica sicurezza (2378).

TERRACINI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere, se non creda necessario ed urgente prendere tutti i provvedimenti atti a fronteggiare la gravissima situazione determinatasi in queste settimane nel mercato del vino di nuova produzione, che in zone importantissime come, ad esempio, queste di Calabria, e più precisamente come Palmi, Gioia Tauro, ecc., presenta prezzi minimi e tanto irrisori da determinare una preoccupante paralisi economica fra i piccoli e medi agricoltori specialmente, e un rinnovato e accentuato abbandono delle campagne da parte dei contadini (2379).

BARBARO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritiene di intervenire in aiuto della Amministrazione comunale di Cesate (Milano) la quale si trova in difficoltà nel costruire una scuola nel Villaggio I.N.A.-Casa sorto di recente in quel territorio, cosicchè 250 bambini circa sono costretti a percorrere a piedi più di due chilometri di strada per affollare le uniche due aule esistenti nella vecchia scuola del centro comunale dove dovrebbero studiare 450 scolari circa, arrivandosi all'assurdo di una classe composta di 106 scolari affidati ad una sola maestra (2380).

MONTAGNANI.

Al Ministro della difesa, per conoscere i motivi per i quali ai sottufficiali delle capitanerie di porto aventi la qualifica di capo carico con inventario della Marina mercantile, ma che dipendono sempre dal Ministero della difesa, non viene corrisposta la indennità prevista per la sopra citata qualifica dalla tabella II dell'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15; se eventualmente, in considerazione che l'inventario tenuto da detti sottufficiali riguarda beni di proprietà del Ministero della marina mercantile, non ritenga che l'indennità in questione debba essere corrisposta a carico di quest'ultimo Ministero ed in tal caso voler disporre perchè sia definita la questione (2381).

ASARO.

Al Ministro della difesa, per far conoscere i motivi per i quali ai sottufficiali nocchieri di

porto, preposti al comando di ufficiali marittimi di spiaggia, ancora non viene corrisposta l'indennità di lire 2.500 mensili (e successivi aumenti) che già corrisponde ai sottufficiali dei carabinieri con analoga carica di comando (2382).

ASARO.

Al Ministro del tesoro, premesso che Senatore Giuseppe titolare di un assegno rinnovabile di VI categoria, n. 5045672, veniva sottoposto in data 8 agosto 1955 a visita di controllo da parte della Commissione medica di Napoli che confermava la concessione di detto assegno per altri due anni decorrenti da questa visita; che tale giudizio non era accettato dal pensionato, in quanto la natura permanente dei postumi (vasta cicatrice solida sulla spalla sinistra infossata ed aderente, con perdita di sostanza muscolare ed ossea, con saldamento, marcata ipertrofia muscolare dell'arto ed anchilosi quasi totale dell'articolazione scapolo omerale) comportava non solamente l'assegnazione ad una categoria superiore, quanto definitiva; che, però, l'Ufficio provinciale del tesoro di Salerno sin dal 19 giugno 1956 sospendeva la corresponsione degli assegni non essendo intervenuto provvedimento ministeriale di proroga; chiede di interrogare l'onorevole Ministro se, tenuto conto di quanto sopra esposto e del fatto che l'invalido, per la natura dei postumi, è del tutto incapace a proficuo lavoro, creda dover disporre di urgenza che la Direzione generale emetta decreto di proroga e nel contempo sollecitare i provvedimenti definitivi (2383).

PETTI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione di guerra a favore di Ruggiero Annunziata quale vedova di Locastro Giuseppe (posizione n. 582051) (N. G.) (2384).

PETTI.

Al Ministro del tesoro, per sapere a che punto si trova la pratica di pensione a favore di Basso Martino (posizione n. 27143) (2385).

PETTI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali territori della provincia di Savona sono compresi nella classificazione di bacini montani o in comprensori di bonifica ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, o ai sensi del titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 o secondo la legge 25 luglio 1952, n. 991, in favore dei territori montani.

Per sapere inoltre l'elenco dei Comuni della provincia di Savona compresi nei territori montani (2386).

ZUCCA.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere il numero delle prescrizioni elevate dall'Ispettorato del lavoro della provincia di Savona, divise per categoria d'industria (compresa l'edilizia); ed inoltre conoscere l'organico dell'Ispettorato stesso ed i mezzi che ha a disposizione per i trasferimenti in Provincia (2387).

ZUCCA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica inoltrata in data 12 dicembre 1954 dall'Amministrazione del comune di Castelnuovo Calcea (Asti) al Ministero, riguardante la richiesta di un contributo dello Stato (legge 3 agosto 1949, n. 589) per la costruzione della fognatura nel concentrico di quel Comune — spesa presuntiva lire 14.000.000 (2388).

FLECCHIA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato delle pratiche, richiesta del contributo dello Stato per il ripristino di opere danneggiate da alluvioni concernenti i seguenti Comuni: 1) Castelnuovo Calcea (Asti) per la costruzione delle mura di sostegno a difesa della Casa comunale, legge 9 agosto 1954, n. 636, per l'importo di lire 14.000.000, domanda presentata da quell'Amministrazione all'Ufficio del genio civile di Asti in data 10 febbraio 1955; 2) Castelnuovo Calcea (Asti) per il ripristino del piano di viabilità delle strade comunali danneggiate da alluvioni, legge 9 agosto 1954,

n. 636, per l'importo di lire 14.080.000, domanda presentata da quell'Amministrazione all'Ufficio del genio civile di Asti in data 24 maggio 1955; 3) Calamandrana (Asti) per i lavori di sistemazione delle strade comunali interne, danneggiate da alluvioni, domanda presentata all'Ufficio del genio civile di Asti nel dicembre 1954.

Asserendo il Provveditorato regionale delle opere pubbliche per il Piemonte di non poter provvedere all'esecuzione di dette opere a causa delle limitate disponibilità dell'Istituto al capitolo danni alluvionali, l'interrogante desidera sapere dall'onorevole Ministro se e quando verranno stanziati fondi e, comunque, provveduto all'esecuzione delle opere di cui sopra (2389).

FLECCHIA.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se corrisponde al vero che lunedì 22 ottobre 1956, con una fretta che lascia perplessi, si procederà alla siglatura di un accordo italo-svizzero per l'utilizzazione delle acque dello Spöl (Livigno), accordo che contrariamente a quanto stabilito nelle precedenti trattative, lascia all'Italia solo 97 milioni di mc. anno di acque, invece dei 210 già precedentemente offerti dalla stessa Svizzera.

Se corrisponde al vero che la rinuncia a 113 milioni di mc. anno sia stata determinata dalla fretta di favorire l'Azienda Elettrica Municipale di Milano con grave danno dell'economia nazionale e regionale, in quanto 113 milioni di mc. di acqua erano da dirottarsi sull'asta dell'Adige dove 6 centrali già esistenti possono, utilizzando quest'acqua, produrre oltre 300 milioni di kwh annui, più della produzione attuale, e ciò senza oneri.

Se si rendono conto del grave danno arrecato all'economia nazionale e regionale, sia per la mancata produzione di energia, di cui la nazione è tanto deficitaria, sia per i mancati proventi alle finanze della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige, sia infine per la perdita dei vantaggi agricoli che deriverebbero da una migliore irrigazione.

Se sono a conoscenza che i 97 milioni di acqua anno sono solo la metà dell'acqua che cade sul territorio nazionale a monte della diga che è valutata a 220 milioni e che, inoltre, sommergerebbe a vantaggio di soli interessi svizzeri una parte della Valle di Livigno.

Rebus sic stantibus, non credono che sia doveroso rinviare la siglatura di tale accordo e sottoporre ad un serio riesame tutta la questione, esame da compiersi da parte di una Commissione che dia le debite garanzie di particolare competenza (2390).

BENEDETTI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere: 1) se è possibile conoscere quali sono i criteri generali di ripartizione dei « premi in deroga » assegnati ai provveditorati; in quale misura sono erogati; se l'erogazione ha carattere riservato ed il perchè; 2) se l'assegnazione delle ore massime degli straordinari è di competenza del Ministero o dei provveditorati.

L'interrogazione ha particolare riferimento al Provveditorato di Treviso (2391).

BARDELLINI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga sussistano le ragioni per la chiusura della scuola legalmente riconosciuta « Dante Alighieri » di Cagliari, nella quale risultano accertate le seguenti mancanze giuridiche, didattiche e morali:

1) la direzione della scuola è affidata allo stesso gestore non fornito di titolo di abilitazione all'insegnamento, nello stesso tempo titolare di uno stabilimento per la costruzione di materiali edili, in contrasto con l'articolo 3, comma *C* della legge 19 gennaio 1942, n. 86;

2) non è rispettato l'articolo 8, comma *A* di detta legge riguardante il tipo delle cattedre che non risulta corrispondente a quello delle scuole statali;

3) contro il divieto della circolare ministeriale 1° ottobre 1952, sono stati affidati incarichi di insegnamento e di membro interno nelle commissioni di Stato a professori di ruolo nelle scuole statali;

4) insegnanti di detta scuola esaminarono nella sessione autunnale alunni a cui avevano impartito lezioni private, per cui, essendo scoppiato uno scandalo, sono state annullate le

prove già sostenute nel mese di settembre e si è proceduto a una inchiesta che dura tuttora (2392).

LUSSU.

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali la signora Bruna Rinaldi fu diffidata in data 17 agosto 1955 dal Questore di Foggia a non soggiornare più in San Giovanni Rotondo, ove si trovava, e munita di foglio di via fatta allontanare da quel paese con la ingiunzione di non farvi più ritorno per qualsiasi motivo (2393).

PALERMO.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 23 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (1676).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Istituzione del Ministero delle partecipazioni statali (1463) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura (794).

3. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

4. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181).

5. Ratifica ed esecuzione della Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (1176).

6. Adesione allo statuto della « International Finance Corporation » (1523).

7. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia, conclusa a Roma il 25 maggio 1955, in materia di sicurezza sociale, con annesso Protocollo finale (1524).

8. Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere (1115).

9. Delega al Governo ad emanare testi unici in materia di alcune imposte di fabbricazione (1191).

10. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

11. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

12. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

13. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

14. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

15. SALOMONE. — Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

16. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379).

17. Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali ed alle piante organiche degli uffici giudiziari (1537).

18. Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione e del relativo Protocollo di pari data (1223).

19. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Grecia concluso ad Atene l'11 settembre 1954 (1246).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

La seduta è tolta (*ore 19,50*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Vice Direttore dell'Ufficio dei Resoconti